GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — GIOVEDÌ 7 OTTOBRE — NUM. 234

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	0	19	36	46
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma Cent. 10; pel Regno » 15
Un numero separato, ma arretrato: in Roma » 20; pel Regno » 30; per l'estero » 30

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 7 giugno 1886:

A cavaliere:

De Gubernatis cav. Giacinto, capitano di fanteria in servizio ausiliario, collocato a riposo — 31 anni di servizio.

Con decreto del 4 luglio 1886:

A cavaliere:

Gauberti cav. Giovanni, capitano medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — 30 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4102** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1886, num. 3937, (Serie 3ª), che approva l'esercizio provvisorio del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dal 1° luglio al 31 dicembre 1886;

Sulla proposta del Ministro di Aricoltura, Industria e Commercio, di accordo con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È instituita in Firenze una Scuola speciale di merciologia. Essa ha per fine di porgere speciali ammaestramenti a coloro che si dedicano all'esercizio di professione ed industrie ed agli impieghi delle R. dogane od altri uffici pubblici, per i quali sono necessarie cognizioni tecniche di merciologia e di geografia commerciale.

Articolo 2.

Sono ammessi alla Scuola i giovani che hanno conseguito la matricola in farmacia o la licenza del Liceo o dell'Isti-

tuto tecnico, ovvero abbiano compiti gli studi in una Scuola di commercio. Sono pure ammessi, in qualità di uditori gli ufficiali delle Amministrazioni pubbliche, ai quali sono necessari o utili gl'insegnamenti impartiti nella Scuola.

Articolo 3.

Il corso degli studi della Scuola si compie in due anni, e tanto nel primo quanto nel secondo sono impartiti gl'insegnamenti di mercilogia e di geografia commerciale.

Articolo 4.

Le lezioni di mercilogia sono teoriche e pratiche. La Scuola è fornita all'uopo di un campionario di merci, ed ha annesso un laboratorio chimico.

Articolo 5.

Alla fine di ciascun anno di corso, così gli studenti effettivi, come gli uditori, sono sottoposti ad un esame sulle materie insegnate. Dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sarà rilasciato a coloro che hanno conseguita l'approvazione negli esami finali del corso un attestato che indicherà i voti riportati in ciascuna materia di studio.

Articolo 6.

Il direttore e gli insegnanti della Scuola sono nominati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. I programmi d'insegnamento sono approvati dal Ministro di Agricoltura d'accordo con quello per le Finanze.

Articolo 7.

Alle spese del campionario delle merci e del laboratorio provvede il Ministero delle Finanze coi fondi disponibili sul capitolo 67 del suo bilancio per l'esercizio in corso: alle altre spese di mantenimento della Scuola ed agli stipendi del personale insegnante provvede il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, coi fondi iscritti ai capitoli 36 e 37 del proprio bilancio.

Articolo 8.

Un regolamento da approvarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministro delle Finanze, stabilirà le norme speciali per l'ammissione alla Scuola, per gli esami e per il pagamento delle tasse d'iscrizione e di esame, e detterà gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4090** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge suaccennata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, conforme al parere del Comitato delle Armi d'artiglieria e genio, espresso nella deliberazione n. 895 del 2 agosto 1886,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessa di essere considerata come opera di difesa dello Stato il muro di cinta verso il porto di Ancona compreso tra la batteria di Santa Lucia e la porta Marina, e sono conseguentemente svincolate dalle servitù militari dipendenti dal detto muro le adiacenti proprietà fondiarie.

Art. 2. È affrancata dalle servitù militari dipendenti dalle opere di difesa della piazza di Ancona la banchina del porto corrente lungo il detto muro di cinta.

Art. 3. Il predetto Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4085** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 aprile 1881, che ricostituisce la Commissione incaricata della distribuzione dei sussisi all'istruzione primaria e popolare;

Vista la legge 11 aprile 1886, n. 3798, (Serie 3ª) concernente gli stipendi de' maestri elementari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione per la distribuzione dei sussidi all'istruzione primaria e popolare, istituita secondo le disposizioni del citato decreto Reale 28 aprile 1881, è disciolta.

Art. 2. Un Consiglio nominato e presieduto dal Ministro della Pubblica Istruzione, composto di cinque senatori, cinque deputati, due membri del Consiglio di Stato, due del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, del Direttore capo-divisione per l'istruzione primaria, di un Ispettore Centrale della stessa Divisione, del R. Provveditore agli studi per la provincia di Roma e di un Segretario con voto, provvederà alla erogazione delle somme assegnate in bilancio per venire in aiuto ai maestri, ai Comuni, ai corpi morali o alle persone che mantengono scuole o istituzioni per la educazione popolare.

Art. 3. I Senatori, ed i Consiglieri di Stato restano in ufficio per un quinquennio, i Deputati per tutta la legislatura ed i membri del Consiglio superiore per la durata del loro mandato a termini di legge.

I Consiglieri scaduti di ufficio non possono essere rieletti se non tre anni dopo la loro uscita.

Art. 4. Il Consiglio sarà diviso in due sezioni, la prima

delle quali verrà composta da tutti i membri della Giunta di cui all'articolo 5 e da quattro altri Consiglieri, la seconda dagli stessi membri della Giunta, e dagli altri quattro Consiglieri.

Ciascuna sezione avrà un vicepresidente nominato dal Ministro.

Una sezione si occupa specialmente dei sussidi ai maestri, ai corpi morali ed alle persone che tengono scuole od istituzioni a prò dell'istruzione popolare, l'altra propone al Ministro la quota dello Stato per il pagamento degli stipendi minimi degli insegnanti elementari ed i sussidi dei quali abbisognano i Comuni per il mantenimento delle loro scuole.

Art. 5. Dal seno del Consiglio verrà scelta una Giunta permanente per le quistioni d'urgenza e per lo studio preparatorio di quelle che appaiono più gravi. Questa si comporrà dei due vicepresidenti delle sezioni, di due Consiglieri per ciascuna sezione eletti dal Consiglio nel suo seno, del Direttore capo-Divisione, del R. Provveditore per Roma, dell'Ispettore centrale e del Segretario, e sarà presieduta dal vicepresidente anziano.

Art. 6. Il Regolamento per la distribuzione dei sussidi a favore dell'istruzione primaria e popolare, allegato al presente decreto, è approvato e sarà firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 7. Tutte le precedenti disposizioni contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° settembre 1886.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO *per la distribuzione dei sussidi a favore dell'istruzione popolare.*

1. Lo Stato concorre nelle spese della istruzione elementare con sussidi ai comuni per i fabbricati, per l'arredamento scolastico e pe mantenimento delle scuole, giusta il disposto dell'articolo 345 della legge 13 novembre 1859, per completare in ciascun comune il numero delle scuole necessarie all'attuazione dell'obbligo dell'istruzione istessa, a forma degli articoli 12 e 13 della legge 15 luglio 1877, e per l'aumento degli stipendi ai maestri: concede incoraggiamenti alle scuole serali e festive, agli asili infantili, alle biblioteche popolari, ai corpi morali e alle persone che provvedono alla cultura popolare ed alle scuole magistrali: e sussidia le società di mutuo soccorso tra i maestri elementari, i maestri stessi in caso di malattia o di gravi disgrazie di famiglia, le loro vedove e i loro orfani, secondo le somme assegnate annualmente nel bilancio della Pubblica Istruzione.

2. Il Consiglio, istituito col R. decreto che approva il presente regolamento, in una adunanza generale riconosce la somma stanziata in bilancio per i sussidi, e la divisione dei nove decimi della medesima in articoli.

In altre adunanze plenarie alla fine dell'anno esamina le relazioni intorno ai provvedimenti presi dalla Giunta e dalle singole sezioni, e determina le norme da seguire negli anni successivi, acciocchè la distribuzione dei sussidi rechi i maggiori vantaggi all'istruzione popolare.

3. Nessuna domanda di sussidio può essere sottoposta all'esame della Giunta o del Consiglio, se non è accompagnata dalla proposta o dal parere del Consiglio scolastico provinciale, salvo il disposto dell'art. 13 del presente regolamento, dall'estratto autentico del processo verbale della seduta, in cui ne fu trattato, con l'indicazione del numero e del nome dei consiglieri intervenuti. La domanda dovrà essere inoltre corredata di tutte le informazioni richieste nei seguenti articoli, secondo la categoria alla quale appartiene.

4. Le proposte di sussidio alle scuole serali e festive che debbono essere, a norma dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1877 e dell'articolo 9 del regolamento a questo relativo, frequentate dagli alunni, i quali han compiuto il corso elementare inferiore, dovranno esser corredate da un prospetto compilato dall'autorità scolastica secondo il modulo A. In questo s'indicherà il tempo in cui fu aperta la scuola, ed il numero dei giorni in cui si fecero le lezioni, il nome del maestro e la patente della quale è fornito, il numero degli alunni iscritti, degli assidui, dei presenti agli esami dati alla fine del corso davanti una Commissione nominata dall'ispettore scolastico, e quello degli approvati.

Questi sussidi potranno essere portati sino a 3 o 4 lire per alunno, secondo che la scuola sia stata visitata dall'ispettore e riconosciuto efficace l'insegnamento.

Il profitto degli alunni sarà certificato nel diploma di licenza del corso elementare obbligatorio.

5. Le scuole serali e festive, che non entrano in questa categoria, saranno sussidiate soltanto quando lo consentano le somme che rimangono disponibili dopo fatta la distribuzione alla categoria precedente. Le indicazioni richieste per ottenere il sussidio saranno, tenuto conto della minore importanza legale della scuola, quelle stesse volute per la categoria precedente.

6. Nelle proposte dei sussidi agli asili infantili dovrà essere indicato particolarmente il modo come fu fondato e si mantiene l'asilo, il numero dei bambini raccolti, le qualità delle maestre e direttrici, le condizioni del casamento, se l'asilo abbia o debba avere in breve redditi sufficienti a mantenersi e prosperare sicuramente, e se sia tenuto secondo il sistema frobelliano.

7. Le proposte di sussidio ad istituti di beneficenza, corpi morali e società operaie, che mantengono scuole a prò dell'istruzione popolare, dovranno contenere speciali indicazioni sulla natura dell'Istituto, sulle sue rendite, sulla parte che se ne eroga a vantaggio dell'istruzione, sulla natura delle scuole e degl'insegnamenti pei quali è chiesto il sussidio del governo, sui programmi, sulla qualità dei maestri, e sul numero, la condizione ed il profitto degli alunni che frequentano le scuole.

8. I sussidi a biblioteche popolari consisteranno in doni di libri. Sarà annesso alla domanda l'elenco di quelli che si posseggono, il regolamento della biblioteca e la dichiarazione dell'amministratore, che per la conservazione dei libri donati dal Governo si osserveranno le cautele da questo prescritte.

9. Le proposte di sussidio per scuole magistrali dovranno essere accompagnate dalle deliberazioni dell'ente morale, del comune o della provincia che le sostiene, dal bilancio di previsione delle spese per la istituzione o mantenimento della scuola, dai titoli dei professori chiamati ad insegnarvi, dai programmi che vi si seguono, dalla indicazione della durata del corso, dell'ordinamento della scuola esemplare e del giardino d'infanzia che vi sono annessi, dallo specchio delle scuole esistenti e di quelle che debbono essere ancora istituite nel circondario ove si apre la scuola magistrale, e di tutte le notizie che concernono la retta esecuzione degli articoli 9 e 13 della legge 15 luglio 1877.

Il prefetto od il provveditore, nella lettera che accompagna le proposte, dovranno aggiungere le maggiori informazioni sulle spese facoltative sostenute dai comuni del circondario, in paragone con le spese obbligatorie per la istruzione elementare, e sui provvedimenti presi dai medesimi per procurare l'esatta osservanza delle disposizioni della legge 15 luglio 1877, comune per comune, e da uno spec-

chio riassuntivo dell'ordine e dello stato delle scuole elementari in tutto il circondario.

10. Le proposte di sussidio ad alunni delle scuole magistrali dovranno essere accompagnate dalle deliberazioni dei comuni, i quali concorrono col Governo a sussidiare i futuri maestri, e da un rapporto dell'ispettore intorno ai concerti presi con i comuni stessi per assicurarsi del merito, della frequenza e del profitto degli alunni medesimi.

11. Le proposte di gratificazione ai maestri benemeriti in ciascun circondario dovranno essere fatte dall'ispettore dopo la visita alle scuole, e riveduto dal Consiglio scolastico, il quale, se mai credesse farvi modificazioni od aggiunte, ne esporrà i motivi al Ministero.

Il numero dei maestri creduti meritevoli della gratificazione non dovrà eccedere il 4 per cento degli insegnanti delle pubbliche scuole della provincia. Le proposte dovranno essere corredate dello stato di servizio, della natura della patente, dello stipendio degli insegnanti per i quali si propone la gratificazione, e dar conto particolareggiato della loro diligenza, del metodo e del frutto del loro insegnamento. Tra questi maestri sarà riconosciuto un merito speciale a quelli che abbiano promossa l'istituzione nella scuola della cassa di risparmio, o fondato un museo pedagogico o una biblioteca educativa, o introdotto esercizi frobelliani, o guidato, nei giorni di vacanza, le passeggiate degli alunni.

12. Le proposte di sussidio alle Società di mutuo soccorso tra gli insegnanti dovranno essere corredate degli statuti, del bilancio e di tutti gli elementi con cui giudicare la situazione finanziaria della Società; saranno considerate come meritevoli di premio le Società che meglio provvedono agli insegnanti o con le pensioni o con i prestiti d'onore.

13. Le domande di sussidio di maestri o maestre elementari dovranno essere motivate o da malattia o da gravi disgrazie di famiglia, accompagnate da un rapporto della potestà scolastica sulle speciali cagioni per le quali il sussidio è proposto, dagli stati di servizio dell'insegnante, come all'art. 11, e da tutte le indicazioni delle quali fa parola l'articolo istesso. Queste domande per casi d'urgenza dovranno essere redatte secondo l'annesso modulo B.

Nei casi gravissimi potrà il presidente del Consiglio provinciale scolastico anticipare il sussidio.

La proposta motivata dall'autorità scolastica, quale essa sia, dovrà essere unita alla domanda del rimborso.

14. Una somma determinata sarà a disposizione del Ministro per sussidi alle vedove ed agli orfani degli insegnanti elementari.

15. Le proposte di concorso nella spesa sostenuta dai comuni per l'aumento degli stipendi dei maestri elementari, a forma della legge 11 aprile 1886, e per completare in ciascun comune il numero delle scuole necessario all'attuazione dell'obbligo dell'istruzione elementare, giusta l'art. 9 della legge 15 luglio 1877, debbono essere dalla Giunta prima esaminate e poi sottoposte all'approvazione della sezione del Consiglio, alla quale spetta provvedere.

16. Il concorso dello stato per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari sarà dato, per le diverse provincie, in proporzione del numero e della classe delle scuole classificate ed aperte in ciascuna provincia.

17. I comuni, i quali abbiano aperte tutte le scuole obbligatorie, ed affidate le medesime ad insegnanti che abbiano già superato il biennio di prova stabilito dalle leggi 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885, potranno ottenere che la quota del concorso governativo raggiunga i due terzi dell'aumento stesso, quando si trovino in uno dei casi contemplati negli alinea *a*, *b*, *c* dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1886.

Se per alcune di queste scuole i maestri non abbiano superato ancora il biennio di prova, il concorso governativo sarà ridotto per essi alla metà dell'aumento voluto per legge, non potendo gli insegnanti di questa condizione essere considerati come definitivi.

18. Per i comuni che non sono compresi negli alinea *a*, *b*, *c* dell'art. 3 sopradetto, ma che hanno già tutte le scuole obbligatorie ed affidate a maestri che han superato il biennio di prova, il concorso governativo non oltrepasserà la metà dell'aumento dovuto ai maestri per legge salvo il caso contemplato nell'art. 20.

19. Per i comuni i quali non abbiano tutte le scuole per l'istruzione obbligatoria, il concorso governativo per gli aumenti di stipendio ai maestri sarà ridotto ad un terzo dell'aumento stesso, scuola per scuola, classe per classe.

In questo caso l'ispettore del circondario sarà invitato a visitare le scuole del comune per fare una relazione particolareggiata sulle scuole esistenti, sul numero degli abitanti del comune, sulla popolazione raccolta intorno ai centri nei quali han sede le scuole, su quella dei centri che ne son privi, proponendo i provvedimenti necessari per la fondazione delle nuove scuole che occorrono all'attuazione dell'obbligo.

20. Per i comuni contemplati nei due precedenti articoli, ma che abbiano stabilito per i maestri stipendi superiori almeno di un decimo al minimo di legge o conceduto ad essi l'alloggio gratuito, o mantengano scuole elementari superiori non obbligatorie, il Consiglio provinciale scolastico potrà proporre che il concorso governativo per lo aumento degli stipendi sia rispettivamente superiore alla metà od al terzo stabiliti negli articoli 17 e 18.

21. Il concorso dello Stato sarà dato per l'intera somma ai comuni considerati all'art. 1 del R. decreto 19 aprile 1885, n. 3099, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885.

22. Il Consiglio scolastico provinciale compilerà nel modo indicato dall'unito modulo C, ogni anno, quando si compila l'elenco dei contribuenti al Monte delle pensioni pei maestri, il ruolo nominativo degli aumenti di stipendio dovuti agli insegnanti delle scuole classificate nelle provincie, in conformità della tabella annessa all'articolo 2 della legge 11 aprile 1886, graduando la quota a carico del bilancio dello Stato e a carico del Comune, secondo gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento.

23. Questa proposta e questo ruolo nominativo sono inviati dal Consiglio scolastico al Ministero nel settembre d'ogni anno e sottoposti dal Ministero all'esame della Giunta.

La Giunta verifica se nella classificazione delle scuole fatta dal Consiglio scolastico sia esattamente determinato per ogni comune il numero di esse e delle classi obbligatorie; se nel ruolo nominativo sieno comprese tutte le scuole classificate e tutti gli insegnanti ai quali è dovuto l'aumento di stipendio, se gli stipendi corrispondano esattamente a quelli fissati dalla legge come minimo, e sieno state osservate le norme poste negli articoli precedenti per il riparto delle quote spettanti allo Stato e delle quote spettanti al Comune, e, riconosciuta la regolarità delle proposte, le sottopone all'approvazione della rispettiva sezione del Consiglio.

24. Nel caso di errori o di omissioni, nel caso che l'aumento di stipendio non si accordi per qualche insegnante con il contributo del Monte delle pensioni nella misura corrispondente al minimo di legge, la Giunta restituisce quella parte delle proposte che non apparisce regolare, affinchè sieno riformate o corrette, e quindi rinviate al Ministero in tempo, acciocchè i ruoli sieno resi esecutivi per il principio dell'anno.

La Giunta, tenendo conto del movimento del personale insegnante durante l'anno e dei reclami o di comuni o di maestri rispetto alla applicazione della legge, provvede alle variazioni occorrenti, richiamando i Consigli scolastici a compilare i ruoli suppletivi per le correzioni che si rendono mano a mano necessarie.

25. I versamenti per la quota governativa di concorso all'aumento degli stipendi saranno fatti in due rate ai comuni dalle Tesorerie provinciali.

26. I sussidi ai comuni per completare il numero delle scuole necessarie all'attuazione dell'obbligo si concedono dopo la visita dello ispettore del circondario alle scuole del comune, secondo l'art. 19. A corredo della relazione dell'ispettore deve aggiungersi un estratto del bilancio del comune, dal quale apparisca la spesa assoluta e relativa sostenuta dal medesimo per le scuole dei diversi gradi, e le

spese degli altri Corpi morali che per avventura concorrano al mantenimento dell'istruzione elementare nel comune.

27. Il provveditore nella relazione annuale sullo stato delle scuole elementari della provincia dovrà far menzione particolare di tutti i comuni che ottennero i sussidi governativi per completare il numero delle scuole necessarie all'attuazione dell'obbligo, riassumendo in breve le relazioni degli ispettori di circondario sulle quali fu motivata la concessione del sussidio, e completando con ciò tutto quello che riguarda la classificazione e lo stato delle scuole elementari della provincia e il concorso del Governo nelle spese per gli stipendi degli insegnanti elementari. Dove sia possibile, si aggiungerà a queste relazioni uno specchio che mostri l'incremento successivo negli ultimi cinque anni delle somme erogate per gli stipendi ai maestri col crescere del numero delle scuole, degli insegnanti o degli alunni che le frequentano.

28. I sussidi ai comuni per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati scolastici non potranno essere congiunti con la concessione del prestito, nè oltrepasseranno il terzo della spesa necessaria al compimento dell'edificio, quando questa spesa non superi le 30,000 lire. E in caso di spesa superiore il sussidio non oltrepasserà le lire 10,000. La concessione di questi sussidi è sempre subordinata all'intiera attuazione dell'obbligo dell'istruzione elementare nei comuni ai quali vengono concessi.

Le domande di sussidio per gli edifizi scolastici dovranno essere corredate del disegno e della perizia delle costruzioni o riparazioni da farsi, le quali dovranno essere approvate dal Ministero, dello specchio delle entrate e delle uscite del Comune o del Corpo morale, che domanda il sussidio per iscuole che vanno in isgravio al Comune, delle somme che spende per l'istruzione, del tempo necessario al compimento dell'edificio e della dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende la scuola, che in caso di sussidio conferito si osserveranno le norme alle quali è vincolato.

29. Quando il comune destina uno stabile ad uso di scuola con alloggio per l'insegnante, se la spesa dell'adattamento giunge al quarto del costo dell'edificio, il sussidio può ascendere sino alla metà della spesa del restauro, purchè questa non oltrepassi le lire cinquemila.

30. Le concessioni di sussidi per l'arredamento delle scuole potranno aver luogo contemporaneamente alla concessione dei sussidi per edifizi scolastici e non sorpasseranno mai il terzo della spesa necessaria all'arredamento stesso. I disegni e le perizie occorrenti a giustificare questa spesa e la dichiarazione che in caso di sussidio conferito si osserveranno le norme alle quali sarà vincolato, dovranno essere sempre unite alla domanda.

31. Sui fondi assegnati per sussidi sarà stanziata una somma da distribuirsi ai Consigli provinciali scolastici per la compilazione dei ruoli indicati nell'articolo 22.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: COPPINO.

Il Numero **4097** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Rumianca per la sua separazione dalla sezione elettorale di Vogogna e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Rumianca ha 205 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rumianca è separato dalla sezione elettorale di Vogogna ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 settembre 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4093** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro;

Visto l'elenco in cui sono descritte n. 6 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato altrettante occupazioni d'aree di spiaggia lacuale;

Viste le inchieste amministrative compiute sopra ognuna di dette domande, dalle quali risulta che le chieste occupazioni non recheranno alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Visto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alla ditta di commercio indicati nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro, di poter occupare le aree di spiaggia lacuale ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione notate nell'elenco stesso, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

ELENCO *annesso al Real decreto del 5 settembre 1886, di n. 6 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune occupazioni di tratti di spiaggia lacuale.*

Num. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA della CONCESSIONE	PRESTAZIONE ANNUA a favore delle Finanze dello Stato
		Concessione per occupazione d'aree di spiaggia lacuale.			Lire
1	Badoni Carlo ed Antonio f.lli, Ditta di commercio residente in Lecco, rappresentata da Carlo Badoni.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, in territorio del comune di Menaggio, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 500, ad uso di un gazometro che si propone di costruire nello stesso comune.	11 aprile 1886 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1886	50 »
2	Cantù Gioachino . . .	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Lugano, in territorio del comune di Claino con Osteno, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 390, per la formazione di un porto di ricovero alle piccole barche, d'un piazzale, costruzione di fabbricati ed ampliamento del fondo che possiede nello stesso comune.	21 aprile 1886 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	39 »
3	Buzzoni ing. Emilio . .	Occupazione d'una zona di littorale del lago di Como, in territorio del comune di Bellano, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 214 42, in ampliamento del vigneto contiguo alla casa che possiede nello stesso comune e per la costruzione di una darsena a ricovero delle piccole barche.	3 maggio 1886 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	9 » (1)
4	Visetti Giovanni. . . .	Occupazione di una zona di littorale del lago di Lugano, in territorio del comune di Castello Valsolda, provincia di Como, della complessiva superficie di metri quadrati 49, per ampliare il giardino contiguo alla casa che possiede in detto comune.	17 maggio 1886 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1886	5 »
5	Franzi Luigi	Occupazione di due tratti di spiaggia del lago di Como, in territorio del comune di Urio, provincia di Como, della complessiva superficie di metri quadrati 164 50, per ampliare il giardino che possiede nello stesso comune.	20 maggio 1886 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1886	16 45
6	Lucini-Passalacqua conte Gio. Battista.	Occupazione di due zone di littorale del lago di Como, in territorio del comune di Moltrasio, provincia di Como, della complessiva superficie di metri quadrati 130, pelle due rampe che sta costruendo ai lati dello scalo che possiede nello stesso comune, per la concessione fattagli dall'atto d'obbligazione 5 ottobre 1882 e R. decreto 30 dicembre successivo.	25 giugno 1886 avanti la Prefettura di Como	Anni 27 dal 1° gennaio 1886	13 »

(1) Oltre il pagamento, tosto emanato il R. decreto di concessione, della somma di lire 45 per l'uso fatto di detta spiaggia, negli anni precedenti.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim *del Ministero del Tesoro*
A. MAGLIANI.

Il Numero **4052** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 7 della legge del 6 giugno 1885, n. 3141 (Serie 3ª);

Udito l'avviso del Comitato di Amministrazione della Scuola pratica di agricoltura di Padova (Brusegana);

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvati il Regolamento ed i Programmi di insegnamento per la Scuola pratica di agricoltura di Padova, visti d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1886.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4093** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per la esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, conforme al parere del Comitato delle armi di Artiglieria e Genio, espresso nella deliberazione n. 1145 del 17 luglio 1886,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistenti nella piazza di Orbetello vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4101** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la delibesazione 11 giugno 1886 del Consiglio comunale di Sant'Antioco, con cui fu proposto un dazio sopra alcuni generi di consumo locale non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto il parere in data 13 luglio successivo della Camera di commercio ed arti di Cagliari;

Veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Sant'Antioco, in provincia di Cagliari, è autorizzato ad esigere un dazio proprio su alcuni generi di consumo locale, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

TARIFFA.

1. Utensili e vasellami di terra comune	Quintale	L.	0 50
2. Carta per involti	»	»	1 »
3. Lavori di vetro e di cristallo colorati od arrotati escluse le bottiglie di color nero od oscuro	»	»	4 »
4. Maioliche e porcellane lavorate o dorate fini	»	»	4 »
5. Stoviglie e terraglie di qualunque fabbrica, nazionali od estere, in pasta bianca o bruna, smaltata o colorita	»	»	1 »
6. Lavori di vetro e di cristallo semplicemente soffiati non coloriti nè arrotati, esclusi i fiaschi di vetro	»	»	2 »
7. Vetreria in bottiglioni o damigiane, vestite o non, in vetro nero, escluse le bottiglie	»	»	1 »

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **4103** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sorrento, della Camera di commercio ed arti di Napoli, del Consiglio provinciale e del Consiglio generale del Banco di Napoli, in data rispettivamente 24 gennaio e 30 di-

cembre 1885, 30 ottobre 1885, 20 luglio 1886 e 1° maggio 1884;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È istituita in Sorrento una scuola serale e domenicale di arte applicata alle industrie della tarsia e dello intaglio.

La scuola fornisce insegnamenti di disegno e di plastica ornamentale, con applicazione alle industrie suddette.

Articolo 2.

La spesa di mantenimento della scuola è stabilita in annue lire 4500.

Essa è sostenuta per lire 1000 dal municipio, per lire 500 dall'Amministrazione provinciale, per lire 500 dalla Camera di commercio di Napoli e per lire 2500 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La spesa poi di primo impianto ascende approssimativamente a lire 4500. Ad essa concorrono per lire 500 l'Amministrazione provinciale, per lire 1000 il municipio, per lire 1200 il Banco di Napoli, per lire 500 la Camera di commercio di Napoli e per lire 1300 il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Articolo 3.

Non sono ammessi alla scuola allievi di età inferiore a 12 anni compiuti.

Coloro che vorranno essere ammessi, saranno obbligati ad esibire il certificato di esame, felicemente subito, della seconda classe elementare, o dovranno sottoporsi ad un esame, da cui risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere, ed eseguire le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica coi numeri interi.

Articolo 4.

La scuola fornisce gli insegnamenti seguenti:

a) Disegno lineare;
b) Disegno geometrico;
c) Disegno di ornato e plastica ornamentale;
d) Elementi di disegno architettonico;
e) Elementi di figura.

I suddetti insegnamenti saranno impartiti con avviamento ed applicazione alla tarsia, alla stipetteria ed allo intaglio: perciò la scuola sarà fornita di analoghi laboratorii.

Articolo 5.

Il corso si compie in quattro anni:

L'anno scolastico principia il 3 novembre e finisce il 31 luglio.

Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali, e la domenica in ore diurne.

La durata complessiva di esse non sarà minore di ore due per ciascun giorno, sia nell'estate che nell'inverno. Sarà sempre di tre ore la domenica.

Articolo 6.

Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto di cinque persone, tre delegate dal Municipio, e due dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e del direttore della scuola stessa, che fungerà da segretario con voto consultivo; salvo a comprendere nel Consiglio medesimo i rappresentanti dei Corpi che contribuiscono stabilmente allo annuale mantenimento della scuola, qualora ne facciano richiesta.

I tre delegati dal Municipio sono nominati dal Consiglio comunale; si rinnovano per metà ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nel secondo anno dalla nomina la sorte deciderà della scadenza della prima metà.

Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi componenti.

Articolo 7.

Spetta al Consiglio dirigente:

1) Formulare il regolamento interno della scuola, e sottoporlo all'approvazione del Ministero;

2) Proporre all'approvazione del Ministero la determinazione del numero degli insegnanti, la loro nomina, e quando ne sia il caso, la sospensione o la revocazione degli insegnanti medesimi;

3) Deliberare al principio di ogni anno i programmi degli insegnamenti e gli orari.

A questi lavori del Consiglio parteciperà con voto consultivo ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda;

4) Redigere e presentare al Ministero, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;

5) Compilare il bilancio preventivo della scuola, dopo l'approvazione della Giunta comunale e del Ministero, e curarne la gestione.

6) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli articoli 12 e 13.

Articolo 8.

Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della Scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.

Articolo 9.

Gli insegnanti esercitano l'ufficio rispettivamente loro assegnato, sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del minore o maggiore profitto da essi ritratto, una nota di merito in apposito registro presso la Direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.

Articolo 10.

Una volta al mese i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore, per intendersi sullo svolgimento del programma d'insegnamento.

Articolo 11.

Nella prima quindicina di novembre hanno luogo i concorsi di promozione. Gli esami finali hanno luogo a chiusura di anno. Nella prima quindicina di febbraio hanno luogo gli stessi esami per coloro, che non avessero potuto presentarsi nel novembre precedente.

Gli esami ed i concorsi verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.

Gli esami finali e di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però per quelli dell'ultimo anno.

Articolo 12.

La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.

L'esito dell'esame s'indica con punti dall'1 al 10; al numero 6 corrisponde l'idoneità.

Articolo 13.

Superato felicemente l'esame finale l'allievo ha dritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi di arte applicata della Scuola.

La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7 e 8, quella con molto profitto ai punti 9 e 10.

Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.

Articolo 14.

Alla fine di ciascun anno, il Consiglio dirigente, sulla proposta del direttore, assegna premii in oggetti utili per l'esercizio professionale, o in libretti di Cassa di risparmio, ai migliori allievi di ciascun anno di corso.

Avrà luogo in tale occasione la esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno.

Ove dal conto consuntivo della Scuola risultassero fondi disponibili, il Municipio avrà facoltà, previo regolare concorso, di assegnare in premio all'alunno riconosciuto meritevole, un sussidio per recarsi per sei mesi nelle città del Regno, dove si trovino i migliori lavori dell'arte industriale al cui progresso intende la Scuola.

Articolo 15.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si riserva:

a) Di far visitare la Scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori dell'industria e dello insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia;

b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio, di cui allo articolo 2, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.

Articolo 16.

Al concorso dello Stato nelle spese della Scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo stanziati nei capitoli 36 e 75 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio corrente, e con quelli che saranno inscritti nei Capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Num. **MMMCCLXXXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda per il riconoscimento in Ente morale delle *Cucine Popolari di Torino*, istituite nel 1884 ed intese a fornire alla classe lavoratrice meno agiata cibo preparato secondo le regole dell'igiene e dell'economia domestica, al puro prezzo di costo, mediante contributi e prestazioni per parte di privati e di Corpi morali, già ascendenti alla somma di circa lire ventimila;

Vista la legge 20 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È riconosciuto come Ente morale l'Istituto denominato *Cucine Popolari di Torino*, ed è approvato il suo statuto composto di 23 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1886

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Cucine Popolari di Torino — Statuto.

Articolo 1.

È costituito in Torino, sotto gli auspicii del Municipio e col titolo *Cucine Popolari di Torino*, un Istituto diretto a fornire alla classe lavoratrice meno agiata cibi preparati secondo le regole dell'igiene o dell'economia domestica a puro prezzo di costo, escluso ogni carattere di speculazione o di elemosina.

Articolo 2.

Per raggiungere questo intento per il quale i frequentatori delle cucine popolari sono in grado di assicurarsi non solo il beneficio di una sana e conveniente alimentazione, ma quello bensì di esonerarsi da ragguardevole spesa e volgere a più proficuo lavoro il tempo che altrimenti dovrebbero impiegare alla provvista o preparazione dei cibi necessari alla famiglia, l'Istituto si propone:

a) Di acquistare tutte le derrate della migliore qualità all'ingrosso e preferibilmente dal diretto o primo produttore delle medesime;

b) Di provvedere perchè la preparazione delle medesime sia fatta da persone idonee e le quali sappiano trarne il maggior profitto;

c) Di dare all'esercizio delle cucine l'ordinamento il più economico, e col valersi dei mezzi suggeriti dall'esperienza, conseguire il maggior risparmio nel personale di servizio, nel materiale di cucina, nel combustibile ecc.

Articolo 3.

Le Cucine popolari saranno aperte nei quartieri nei quali è maggiore la frequenza degli operai e di mano in mano che le condizioni finanziarie dell'Istituto possano consentirlo.

Articolo 4.

I capitali necessari all'impianto ed all'esercizio delle Cucine popolari saranno provvisti mediante contributi e prestazioni per mezzo dei privati e di corpi morali da promuoversi in tutti quei modi e forme che saranno riconosciuti più convenienti. I nomi dei sovventori di fondi saranno segnalati alla pubblica benemerenza ed il loro nome verrà inscritto sull'albo d'onore dell'Istituto.

Articolo 5.

Le Cucine popolari saranno dirette o governate da un Comitato generale composto di nove membri da eleggersi nei modi e termini che saranno infra stabiliti.

Il Comitato generale rappresenta l'Istituto, delibera e provvede intorno all'impianto e l'ordinamento delle cucine, stabilisce il bilancio, prescrive le norme e le discipline secondo le quali ciascuna cucina abbia a provvedere al proprio esercizio, provvede pure alla tenuta dei libri e dà ogni anno il conto della sua gestione.

Articolo 6.

Ciascuna cucina è posta sotto la sorveglianza immediata di un Comitato locale, composto di cinque o più persone scelte nei modi e tempi che verranno ulteriormente indicati.

Articolo 7.

Ufficio del Comitato locale si è di curare il regolare esercizio della cucina alla quale trovasi preposto, mantenendo la rigorosa osservanza delle norme regolamentari stabilite dal Comitato generale, sorvegliando personalmente la distribuzione delle razioni, impedendo gli abusi sia a danno dei privati che dell'Amministrazione, invigilando nell'interesse dell'ordine, dell'igiene e della pulizia, a tutti gli atti che si compiono nel recinto della cucina.

Articolo 8.

Il Comitato generale sarà per la prima volta costituito dai membri componenti la Commissione ordinatrice delle Cucine popolari all'Esposizione generale italiana 1881. Essi si costituiscono in Comitato promotore finchè l'Istituto non sia stato eretto a Corpo morale, e durante tale periodo assumono la personale responsabilità della gestione alla quale attendono nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Articolo 9.

Ottenutosi il riconoscimento dell'Istituto in Corpo morale, il Comitato promotore assumerà il titolo e la qualità di Comitato generale.

Articolo 10.

Da quel tempo il Comitato generale sarà rinnovato per terna ogni due anni, e le nuove nomine saranno fatte per un terzo dal Consiglio comunale di Torino, per un terzo dalla R. Società d'igiene (Sede Piemontese) e per un terzo dall'Associazione Generale Operaia di Torino. Nei primi due bienni e per le prime due nomine si procederà, col mezzo della sorte, alla designazione dei membri del Comitato uscenti dall'ufficio; per le nomine successive si provvederà secondo l'anzianità.

Articolo 11.

Il Comitato nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario, un economo, le cui mansioni sono stabilite dal regolamento. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Spetta al presidente di rappresentare il Comitato, di convocare e dirigere le adunanze del medesimo, di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Il Comitato nomina pure un tesoriere estraneo all'Amministrazione, la cui cauzione ed i cui obblighi sono fissati dal regolamento.

Articolo 12.

Il Comitato generale si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qualvolta venga ordinato dal suo presidente, o ne sia fatta richiesta da alcuni dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato non saranno valide se non abbia l'intervento di almeno cinque dei suoi membri. Esse devono venire adottate a maggioranza degli intervenuti e devono risultare da verbale redatto durante la seduta dal segretario e firmato dal presidente.

Articolo 13.

Nel caso in cui per mancanza di numero non possa aver luogo la riunione del Comitato nell'ora designata, il presidente lo riconvoca ed in questa seconda seduta le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente alle materie inscritte nell'ordine del giorno della prima riunione.

Articolo 14.

Con un regolamento speciale, il Comitato provvede all'ordinamento dei suoi uffici, alle norme della contabilità, alle prescrizioni disciplinari per il personale e ad ogni altro servizio necessario al regolare andamento dell'Istituto.

Articolo 15.

I membri componenti i Comitati locali saranno nominati dal Comitato generale. Nel caso in cui, o per iniziativa del Comitato generale o dietro invito di altre persone, si raccogliessero fondi per l'impianto o l'esercizio speciale di una determinata cucina, i sovventori di tali fondi avranno diritto di concorrere alla nomina ed elezione di due dei membri del Comitato locale. I membri dei Comitati locali durano in ufficio per due anni e sono rieleggibili. I membri dei Comitati locali si nominano un presidente e si riuniscono ogni qualvolta lo credano conveniente o ne abbiano invito dal Comitato generale.

Articolo 16.

I membri dei Comitati locali avranno un turno di servizio da stabilirsi al principio d'ogni anno. I membri di servizio hanno, in caso di gravi irregolarità nella cucina da loro sorvegliata, il dovere di dare quegli immediati provvedimenti che siano del caso, riferendone immediatamente al presidente del Comitato locale, il quale ne riferirà al presidente del Comitato generale.

Articolo 17.

I frequentatori delle cucine popolari hanno il diritto di consumare gli alimenti che essi avranno acquistato dalle cucine medesime nei locali a tal uopo allestiti e nelle stoviglie che loro saranno fornite dall'Istituto. Essi avranno pure la facoltà di esportare detti alimenti facendo però uso di stoviglie proprie. Rimane però escluso dal permesso di esportazione il vino, che verrà solamente fornito per la consumazione interna e in quella sola misura che verrà stabilita dal regolamento.

Articolo 18.

Gli alimenti che sono preparati nelle cucine popolari sono forniti ai frequentatori delle medesime mediante il correspettivo di tessere (o marche) in metallo aventi un'impronta speciale stabilita dal Comitato ed il cui prezzo sarà indicato in una tabella che rimarrà affissa alle porte e nell'interno delle cucine.

Articolo 19.

Il prezzo delle tessere (o marche) e quello delle razioni corrispondenti è fissato dal Comitato generale in ragione del puro prezzo di costo delle materie prime, delle spese necessarie alla loro preparazione e di quelle generali d'amministrazione.

Articolo 20.

Gli avanzi eventuali del bilancio risultanti specialmente da frazioni centesimali indivisibili sul costo delle razioni, costituiranno un fondo di riserva. Non si potrà attingere al fondo di riserva se non nei casi di urgente necessità e con deliberazione motivata dal Comitato generale.

Il fondo di riserva verrà, appena cessate le cause che ne motivarono la totale o parziale destinazione, nel più breve tempo ripristinato.

Articolo 21.

Il Comitato generale curerà che gli avanzi annuali ed i fondi di cui l'Istituto non ha d'uopo di valersi per l'esercizio della sua azienda siene invertiti in cartelle del Debito Pubblico, ad esso intestate.

Disposizioni generali.

Articolo 22.

L'Istituto delle Cucine Popolari, avendo essenzialmente il carattere di Istituto di previdenza diretto al benessere economico, igienico e morale delle classi meno agiate, non è estraneo ad ogni azione che nei limiti dei suoi mezzi e cogli stessi intendimenti si sia possibile di esercitare onde promuovere l'impianto di *Bagni Popolari, Ricoveri Notturni* ed altre istituzioni di simile natura conformandosi al prescritto della legge.

Articolo 23.

In caso di scioglimento e liquidazione dell'Istituto, le attività patrimoniali saranno devolute a beneficio di quella delle Opere pie di Torino che sarà dal municipio designata.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

GRIMALDI

Il Num. **MMCCLXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 28 maggio 1886 del Consiglio comunale di Donigala Siurgus, approvata dalla Deputazione provinciale in adunanza 10 luglio stesso anno, con cui si stabilisce di elevare a lire 30 il massimo della tassa di famiglia e di ripartire la tassa in 10 classi di contribuenti secondo la tariffa in quella deliberazione adottata.

Vistro l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Donigala Siurgus è autorizzato ad applicare per il corrente anno la tassa di famiglia e al massimo di lire trenta ed a ripartire la tassa in dieci categorie secondo la tariffa stabilita con l'anzidetta sua deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il N. **MMCCLXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione dell'11 aprile 1886 del Consiglio comunale di S. Giacomo, approvato dalla Deputazione provinciale di Campobasso nel 28 maggio successivo, con la quale viene stabilita la tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di S. Giacomo è autorizzato ad applicare per il biennio 1886-1887 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata dal Consiglio comunale in adunanza dell'11 aprile 1886.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il N. **MMCCLXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 2 novembre 1884, num. MCCCCLXXXVII (Serie 3ª parte supplementare) col quale il conte Giovanni Buraggi, consigliere di Prefettura, era nominato Regio delegato straordinario per l'amministrazione della Cassa di Risparmio di Novi Ligure;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il conte Giovanni Buraggi consigliere di Prefettura, è dispensato dall'ufficio di Regio delegato straordinario per l'amministrazione della Cassa di Risparmio di Novi Ligure, ed in suo luogo è nominato il ragioniere Luca Gasti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 settembre 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMCCLXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 29 dicembre 1885 e 15 maggio 1886 del Consiglio comunale di Castel di Sasso, approvate dalla Deputazione provinciale di Caserta, nelle adunanze 29 febbraio e 6 agosto 1886;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto il regolamento approvato col Nostro R. decreto 27 giugno 1880 per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Caserta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Castel di Sasso è autorizzato ad applicare per il triennio 1886-1888 la tassa sul bestiame colla seguente tariffa:

Per ogni animale bovino o bufalino, da uno a due anni, lire 4 25.
Id. id., da due a tre anni, lire 5.
Id. id., da tre anni in sopra, lire 6 40.
Per ogni animale cavallino o mulino, da uno a due anni, lire 4.
Id. id., da due anni a tre, lire 4 25.
Id. id., da tre anni in sopra, lire 4 50.
Per ogni asino od asina, da uno a due anni, lire 4.
Id. id., da due anni a tre, lire 4 25.
Id. id., da tre anni in sopra, lire 4 50.

Per ogni suino, da due a sei mesi, lire 0 55.
Id., da sei mesi in sopra, lire 0 60.
Per ogni animale caprino, da due a sei mesi, lire 0 60.
Id. id., da sei mesi in sopra, lira 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMCCLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di S. Elia Fiumerapido del 28 maggio 1886, approvata dalla Deputazione provinciale di Caserta nel 19 luglio stesso anno;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visti gli articoli 4 e 5 del regolamento della provincia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di S. Elia Fiumerapido è autorizzato ad applicare dal corrente anno la tassa sul bestiame in base alla tariffa o colla eccedenza, quanto agli animali vaccini, lanuti e caprini, del limite massimo stabilito dal regolamento della provincia, deliberata nella seduta consigliare del 28 maggio sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **MMCCLX** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 27 giugno 1886 del Consiglio comunale di Paratico, approvata dalla Deputazione provinciale di Brescia il 13 luglio stesso anno, concernente la tassa di famiglia;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; e visto l'art. 8 del regolamento provinciale per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Brescia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Paratico è autorizzato ad applicare per l'anno in corso la tassa di famiglia, secondo il reparto stabilito coll'anzidetta deliberazione consigliare del 27 giugno 1886, e col minimo della tassa di lira una per i contribuenti della 5ª categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Arma d'artiglieria.

Con RR. decreti del 26 settembre 1886:

Tenenti colonnelli promossi colonnelli, continuando nell'attuale loro carica.

Nagliati cav. Ettore, direttore territoriale d'artiglieria di Napoli.
Berni cav. Massimiliano, id. id. di Mantova.

Maggiori promossi tenenti colonnelli, continuando nell'attuale loro destinazione.

Cabal cav. Andrea, 8 artiglieria (capo dell'ufficio materiale).
Marcarini cav. Sebastiano, scuola applicazione artiglieria e genio.
Bagnasacco cav. Paolo, 10 artiglieria (capo dell'ufficio materiale).
Laurenti cav. Luigi, 7 artiglieria (id. id.).
Lainati cav. Giovanni, 2 id. (id. id.).
Nava cav. Germano, 3 id. (id. id.).
Mangiagalli cav. Antonio, fonderia Torino.
Cucchi cav. Antonio, maggiore 2 artiglieria, trasferto col suo grado ed anzianità nell'arma di fanteria (personale delle fortezze) e nominato comandante la fortezza di Moncenisio.

Capitani promossi maggiori colla destinazione sottoindicata.

Sarcinelli Francesco, 7 artiglieria, destinato al 2 artiglieria.
Allegra Pietro, direz. territoriale Piacenza, id. 10 id.
Sforza-Fogliani Cesare, fonderia Torino, id. 8 id.
Sollier cav. Lorenzo, comitato artiglieria e genio (comandato comando territ. Torino), id. 14 id.
Anglus Vincenzo, fabbrica d'armi Terni, id. 7 id.
De Cornè Achille, direz. territ. Napoli (comandato arsenale costruzione Napoli), id. comando territ. artigl. Napoli.
Salis-Manca Effisio, laboratorio pirotecnico di Bologna, id. 12 artiglieria.
Corporandi nob. dei baroni D'Auvare cav. Alessandro, laboratorio precisione, id. 6 id.
Melis Effisio, capitano direz. artigl. Roma (comando locale Cagliari), promosso maggiore e contemporaneamente trasferto nell'arma di fanteria (personale delle fortezze) e destinato alla fortezza di Casale.

Scarpelli Natale, id. 4 artiglieria (treno), maestro di equitazione scuola d'applicazione artiglieria e genio, collocato in posizione ausiliaria dal 16 ottobre 1886.

Tenenti promossi capitani colla destinazione sottoindicata.

Susini Ettore, 10 artiglieria (treno), continua ugualmente (treno).
Penta Michele, 10 id., id. id. (id.).
Richiardi Francesco, 2 id. (treno), id. id. (id.).
Bagni Giulio, id. 3, id. id. (id.).
Castellano Matteo, 3 id., destinato 8 artiglieria (id.).
Carnera Giuseppe, 6 id., id. 2 id.
Zirilli Stefano, 5 id., id. fonderia Torino.
Strazzeri Giulio, 10 id., id. 1 artiglieria.
Goria Alessandro, scuola milit., id. 17 id.
Pistoj Gio. Battista, 2 artigl., id. 1 id.
Barbera Vincenzo, accademia militare, id 3a compagnia operai.
Piccoli Francesco, 4 artiglieria, id. fabbrica d'armi Torre Annunziata.
Zirilli Salvatore, 5 id., id. laboratorio precisione.
Toselli Pietro, 10 id., id. 13 artiglieria.
Sabato Claudio, 10 id., id. direz. territ. artigl. Piacenza.
Prunas Severino, 8 id., id. 12 artiglieria.
Stassano Ernesto, 1 id., id. fabbrica d'armi di Terni.
Battaglini Attilio, 12 id., id. laboratorio precisione.
Notarbartolo Francesco, 1 id., id. 5a compagnia operai.
Pesco Salvatore, 2a compagnia operai, id. arsenale costruz. Napoli.
Cordero di Montezemolo Carlo, 8 artiglieria, id. 7 artiglieria.
Ciancio Giuseppe, 7 id., id 17 id.
Taverna Luigi, tenente 14 artiglieria (comandato direz. artiglieria genio, comando locale Zuccarello), promosso capitano e contemporaneamente trasferto nell'arma di fanteria (personale delle fortezze) e destinato alla fortezza di Vinadio facente funzione di comandante locale di artiglieria.

Arma del genio.

Con RR. decreti del 26 settembre 1886:

Sottotenenti promossi tenenti:

Allione Emilio, reggimento Padova.
Fochessati Ernesto, id. Aosta, trasferto reggimento Genova.
Rho Vittorio, id. Alessandria.
Lallai Giovanni, maestro d'equitazione 5 artiglieria.
Lenti Giuseppe, id. 2 id.
Forte Francesco, id. 7 id.
Gasco Pasquale, id. scuola normale cavalleria, trasferto 3 artiglieria.
Piglia Vittorio, id. 4 artiglieria.
Remedi Annibale, reggimento Savoia.
Salmoiraghi Carlo, id. Novara.
Miceli Salvatore, id. Foggia.
Di Bagno Carlo, id. Novara.
Airoldi Eugenio, id. Monferrato.
Mungioli Francesco, id. Alessandria.
Montecuccoli Laderchi Alessandro, id. Piemonte Reale.
Megni Alessandro, id. Savoia.
Traldi Alfonso, maestro d'equitazione, trasferto scuola normale cavalleria.
Averoldi Gherardo, reggimento Lodi.
Poninski Stefano, id. Guide.
Battistini Pietro, id. Lodi.
Lovatelli Alessandro, id. Piacenza.
D'Alessandro Ulderico, id. Nizza.
De Vera D'Aragona Raniero, id. Saluzzo.
Morelli Maurizio, id. Caserta.
Bottacco Giuseppe, id. Caserta.
Neyrone Marco, scuola normale cavalleria.
Poggi Sebastiano, reggimento Aosta.
Massei Giovanni, id. Lucca.
Gnocchi Dante, id. Alessandria.
Abignente nob. Filippo, id. Savoia.
Campois Enrico, regg. Milano.
Casanova Iorsenich Arturo, id. Montebello, trasferto regg. Nizza.
Saccardi Luigi, id. Piacenza.
D'Antoni Ugo, id. Aosta.
Lavagna Francesco, id. Caserta.
Vitta Umberto, id. Montebello.
Selby Gualtiero, regg. Roma.
Lanzi Francesco, id. Alessandria.
Pecori Giraldi conte Alfredo, id. Milano.
Morelli Gregorio, id. Vittorio Emanuele.
Baratieri di S. Pietro Mercurino, id. Milano.
Avogadro di Collobiano Filiberto, sottotenente di artiglieria, allievo della scuola d'applicazione artiglieria e genio, trasferto nell'arma di cavalleria con anzianità 1° agosto 1886, assegnato regg. Alessandria e comandato alla scuola normale cavalleria pel corso di istruzione, alla quale dovrà trovarsi il giorno 11 ottobre prossimo.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto 19 settembre 1886:

Bernardi cav. Cesare, maggiore medico in aspettativa, collocato a riposo per sua domanda, dal 1° ottobre 1886, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto 26 settembre 1886:

Astegiano cav. Giovanni, capitano medico ospedale militare Padova, promosso maggiore medico, continuando come sopra.

Tenenti medici promossi capitani medici, continuando nello stesso reggimento:

Marco-Giuseppe Achille, 30 fanteria.
Marchisio Francesco, 68 id.
Giorgio Cesare, 10 bersaglieri.
Cedrola Giuseppe, 20 fanteria.
De Roberto Gaetano, 10 id.
Garabelli Luigi, 13 id
Citanna Nicola, 36 id.
Carlucci Nicola, 1° bersaglieri.
Mazzei Giovanni, 48 fanteria.
Catelli Giovanni, 79 id.
Bisbini Pietro, 58 id.
Capobianco Luigi, regg. cavall. Padova.
Barrecchia Nicola, 2 bersaglieri.
Falconi Gavino, 25 fanteria.
Gemelli Cesare, 47 id.

Corpo di commissariato militare.

Con RR. decreti 19 settembre 1886:

Tedeschi Domenico, tenente commissario direz. commiss. X corpo di armata, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali commissari di complemento dell'esercito permanente (direz. commiss. XI corpo d'armata).
Ghigliotti Antonio, allievo della scuola militare, nominato sottotenente commissario ed assegnato all'ufficio revisione.

Con RR. decreti 26 settembre 1886:

Tenenti colonnelli commissari promossi colonnelli commissari:
Vascellari cav. Gio. Battista, direttore territoriale di commissariato del V corpo d'armata, continuando come sopra.
Androis di Mondrone nob. Carlo, id. id. XII id., id. id.

Maggiori commissari promossi tenenti colonnelli commissari:
Borgo cav. Francesco, direz. commiss. VIII corpo d'armata, continuando come sopra.
Torazzi cav. Francesco, id. XI id., id. id.
Balladoro Fulvio, maggiore commissario in aspettativa a Tortona, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° ottobre 1886.

Capitani commissari promossi maggiori commissari:

Viora Luigi, direz. commiss. XII corpo d'armata (sez. Messina), continuando come sopra.

Borsari Achille, id. XI id., id. id.

Borzino Gualtiero, id. XI id. (sez. Catanzaro), id. id.

Renaud Ferdinando, id. VI id (sez. Ravenna), id. id.

Tenenti commissari promossi capitani commissari:

Bongiorni Gaetano, direz. commiss. IV corpo d'armata, continuando come sopra.

Salvini Giuseppe, id. V id., id. id.

Galleani Giovanni, ufficio revisione, id. id.

Pietraccini Mario, direzione commissariato VIII corpo d'armata (sez. Livorno), destinato ufficio di revisione.

Galbusera Winkler Giuseppe, id. III id., continuando ugualmente.

Colombani Ettore, ufficio revisione (comandato corpo stato maggiore), id. id.

Coleschi Ugo, direz. commiss. XI corpo d'armata, id id.

Piazzoni Italo, id. III id. (sez. Brescia), destinato direz. comm'ss. IX corpo d'armata (sez. Perugia).

Sottotenenti commissari promossi tenenti commissari:

Sorrentino Edoardo, ufficio revisione.

Ricci Matteo, id.

Vignoli Alfredo, id.

Rolli Amilcare, direz. commiss. XI corpo d'armata (sez. Perugia).

Corpo contabile militare.

Con RR. decreti del 26 settembre 1886:

Tenenti contabili promossi capitani contabili.

Calandri Carlo, distretto Belluno, nominato direttore dei conti.

Arpaia Andrea, distretto Arezzo, id. id.

Giavelli Carlo, 4 alpini, id. id.

Tripi Antonino, distretto Messina, id. id.

Concone Enrico, 3 genio, id. id.

Fracchia Francesco, regg. cavalleria Aosta, id id.

Bissolati Luigi, distretto Verona, nominato ufficiale di magazzino.

De Matteis, Carlo, 29 fanteria, nominato direttore dei conti.

Marchioni Vitale, distretto Potenza, id. id.

Manuelli Giovanni, 67 fanteria, id. id.

Maccarelli Raffaele, 86 id., id. id.

Porry-Pastorel Gustavo, 12 bersaglieri, id. id.

Chialvetto Domenico, 7 bersaglieri, id. id.

Garelli Carlo, 14 artiglieria, nominato ufficiale di magazzino.

Olgiati Luigi, 1° bersaglieri, nominato direttore dei conti.

Gori Cesare, 40 fanteria, id. id.

Barolo Andrea, 1° granatieri, id. id.

Sottotenenti contabili promossi tenenti contabili,

Poletti Moisè, ospedale militare, Brescia — Somma Carlo, distretto Arezzo — D'Ancona Salvatore, id Forlì — Frascolla Stefano, id. Campagna — Baini Martini, 2 granatieri — Calandrelli Luigi, ospedale militare, Venezia — Pistudili Vincenzo, distretto Sassari — Besuschio Ilario, id. Ascoli Piceno — Baur Regolo, 71 fanteria — Archibugi Vincenzo, distretto Reggio Calabria — Pipitone Michele, legione carabinieri, Ancona — De Ricco Belisario, distretto di Siena — Stecher Giuseppe, 5 fanteria — Bonsignore Emilio, distretto Spoleto — Elio Enrico, id. Orvieto — Corradi Giovanni, regg. cavalleria Savoia — Laurini Domenico, 8 artiglieria — Martini Basilio, 63 fanteria — Pezzino Pietro, panificio Palermo — Finelli Giuseppe, 39 fanteria — Spotti Ettore, distretto Cremona — Pasini Arnaldo, 33 fanteria — Galli Luigi, panificio Forlì — Pessano Nicola, id. Verona — Benso Gabriele, 39 fanteria — Berruti Michele, 44 id. — Ferraiolo Giovanni, distretto Monza — Serao Nicodemo, id. Avellino — Boscono Paolo, regg. cavalleria Catania — Agnini Luigi, 1 granatieri — Rayna Luigi, 57 fanteria — Contino Leopoldo, 17 id. — Mainardi Giorgio, ufficio pers. vari — Estrafallaces Adolfo, distretto Lecce — Tonti Vincenzo, 12 fanteria — Chef Ettore, 15 id. — Beato Pasquale, 36 id. — Perini Oreste, distretto Pesaro — Cerruti Giambattista, id. Arezzo — Vezzoni Luigi, id. Castrovillari — Staffelli Alberto, 20 fanteria — Bossi Riccardo, distretto Piacenza — Rebella Francesco, panificio Verona — Canton Giovanni, 58 fanteria — Denina Filippo, distretto Vercelli — Saba Paolo, id. Gaeta — Fiamberti Pietro, 18 fanteria — Granveglione Vito, distretto Lecco — Sutto Ugo, 50 fanteria — Perozzo Clemente, 10 bersaglieri — Amato Ernesto, distretto Avellino — Dehò Emilio, ospedale militare Perugia — Bazzi Egisto, ufficio revisione — Zoni Costanzo, 47 fanteria — De Martini Serafino, 30 id. — Giusiano Pietro, distretto Messina — Stipa Enrico, 30 fanteria — D'Angelo Pietro, 76 id. — Mazza Mansueto, ospedale militare Messina — De Vivo Lazzaro, 6 bersaglieri — Boassi Federico, distretto Potenza — Cecconi Giovanni, ospedale militare Ancona — Provveduti Leopoldo, 79 fanteria — De Felice Luigi, dep. allevamento cavalli Persano — Pittalis Salvatore, distretto Cagliari — Bullo Giovanni, 4 bersaglieri — Maisetti Enrico, 2 artiglieria — Fagioli Giuseppe, ospedale militare Piacenza — Aducci Giuseppe, ufficio personali vari — Ruoppoli Arturo, 80 fanteria — Aldrovandi Riccardo, regg. cavalleria Roma — Bessone Giovanni, collegio Firenze — Seneca Carmine, 37 fanteria — Misitano Francesco, 65 fanteria — Mojo Francesco, 42 id. — Lerz Gabriele, distretto Campobasso — Oliari Antonio, id. Pavia — De Franciscis Edoardo, 13 fanteria — Santini Vincenzo, 4 artiglieria — Riolfi Gio. Battista, 54 fanteria — Cavalli Luigi, 16 id. — Di Leone Leonello, distretto Chieti — Mascia Gaetano, 6 fanteria — Biasi Angelo, regg. cavalleria Guide — Sacchetti Ireneo, id. Nizza — Merenda Alfredo, legione carabinieri Verona — Zappulli Alberto, panificio Napoli — Pirani Vittorio, distretto Ferrara — Prinzi Letterio, id. Messina — Porzio Salvatore, id. Foggia — Fanti Corino, 70 fanteria — Cipriani Cipriano, distretto Cosenza — Della Vedova Virgilio, 5 artiglieria — Gagliardi Achille, distretto Girgenti — Nisi Vincenzo, 6 fanteria — Carnazza Salvatore, distretto Catania — Morelli Giuseppe, regg. cavall. Vittorio Emanuele — Bellingeri Luigi, scuola fanteria — Chianese Antonio, panificio Caserta.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 19 settembre 1886:

Andreis Ettore, sottotenente veterinario in aspettativa a Padova, richiamato in servizio nel 4 artiglieria.

Con RR. decreti del 26 settembre 1886:

Terenghi Carlo, capitano veterinario regg. cavalleria Catania, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Tenenti veterinari promossi capitani veterinari colla destinazione per ciascuno indicata.

Dellapina Antonino, reggimento cavalleria Padova, reggimento cavalleria Padova.

Turati Antonio, id. id. Caserta, id. Caserta.

Deltinger Francesco, 1° artiglieria, id. Novara.

Pignati Pietro, 5 id., id. Catania.

Bertelli Alessandro, 3 id., id. Vittorio Emanuele.

Sottotenenti veterinari promossi tenenti veterinari nel rispettivo reggimento.

Scacheri Giovanni, regg. cavalleria Nizza — Gasparri Augusto, id. id. Piacenza — Conti Giulio, id. id. Lucca — Garagnani Enrico, 12 artiglieria — Cappuri Giuseppe, 11 id. — Paccassoni Paolo, reggimento cavalleria Guide — Lisandrelli Pompeo, id. id. Piemonte Reale.

I seguenti dottori in zooiatria sono nominati sottotenenti veterinari colla destinazione per ciascuno indicata.

Vitale Vincenzo, sottotenente veterinario di complemento 10 artiglieria, 10 artiglieria.

Benedetti Andrea, id. id. reggimento cavalleria Padova, reggimento cavalleria Padova.

Bini Enrico, id. id. Lodi, 1° artiglieria.
*Cantoni Antonio, soldato di 3ª categoria distretto Voghera, domiciliato a Branduzzo, 4 id.
Guarino Edoardo, caporale volontario di un anno 8 bersaglieri, 2 id.
Nelli Nello, sottotenente veterinario di complemento regg. cavalleria Lucca, regg. cavalleria Lucca.
*Rizzi Felice, soldato di 3ª categoria distretto Parma, domiciliato a Parma, 7 artiglieria.
Carbone Pietro, sottotenente veterinario di complemento regg. cavalleria Catania, regg. cavalleria Vittorio Emanuele.
Agostini Stefano, id. id. 8 artiglieria, 8 artiglieria.

I due segnati con * dovranno presentarsi il giorno 19 ottobre prossimo alla scuola militare, ove saranno comandati per un corso d'istruzione di 3 mesi. Gli altri dovranno raggiungere la loro destinazione nel termine stabilito dai regolamenti.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con RR. decreti del 19 settembre 1886:

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnati al reggimento per ciascuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 16 ottobre per prestarvi il prescritto servizio.

Cinelli Modesto, 48 fanteria in licenza illimitata a Vitolini (Empoli), 20 fanteria.
Bonetti Carlo, 5 bersaglieri, id. Calcio (Bergamo), 12 bersaglieri.
Ranieri Francesco, 90 fanteria, id. Bari, 57 fanteria.
Capodacqua Vittorio, 1° granatieri, id. Camerino (Macerata), 2 granatieri.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con decreti Ministeriali del 24 settembre 1886:

Velini Angelo, capitano di cavalleria in posizione ausiliaria, domiciliato a Milano, richiamato in servizio temporaneo per la sorveglianza dei puledri nella provincia di Roma dal 28 settembre 1886.
Cannas Efisio, capitano medico in posizione ausiliaria, temporaneamente in servizio effettivo al distretto di Cagliari, ricollocato nella posizione ausiliaria dal 25 settembre 1886.

Con decreto Ministeriale del 26 settembre 1886:

Bruno Giovanni, capitano contabile in posizione ausiliaria, temporaneamente in servizio effettivo, ufficio revisione, ricollocato in posizione ausiliaria dal 1° ottobre 1886.

Impiegati civili.

Con R. decreto del 14 settembre 1886:

Bianchi Giuseppe, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra, seguirà immediatamente sul ruolo d'anzianità l'archivista Fasulo Giovanni.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con Reali decreti 31 agosto 1886:

Taddei Giovanni, pretore del mandamento di San Giorgio di Piano, è tramutato al Mandamento di Sestola lasciandosi vacante il mandamento di Pantelleria per l'aspettativa del pretore Villa Marcello.
Farneti Pietro, pretore del mandamento di Castelnuovo di Garfagnana, è tramutato al mandamento di Pontremoli.
Tosi Gioacchino, pretore del mandamento di Pontremoli, è tramutato al mandamento di Castelnuovo di Garfagnana.
Fano David, pretore del mandamento d'Este, è tramutato al mandamento di Vimercate.
Pellegrini Benedetto, pretore del mandamento di Brienza, è tramutato al mandamento di Piedimonte d'Alife.
Viggiani Salvatore, reggente pretore nel mandamento di Vitulano, è tramutato al mandamento di Trivigno.
Feraudi Giovanni, pretore già titolare del mandamento di Pancalieri, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regi decreti 19 aprile, 29 agosto 1885 e 31 gennaio 1886, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per un anno dal 1° agosto corrente, lasciandosi vacante il mandamento di Paceco.
Prospero Luigi, pretore del mandamento di Badia Polesine, è collocato a sua domanda in aspettativa per ragioni di salute per tre mesi dal 16 settembre 1886, coll'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi vacante lo stesso mandamento di Badia Polesine.
Defferrari Francesco, pretore, già titolare del mandamento di Diano Marina, in aspettativa per ragioni di salute, è confermato a sua domanda nell'aspettativa medesima per altri dieci mesi dal 16 agosto 1886 coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi vacante il mandamento di Mazzarino.
Mancinelli Augusto, pretore già titolare del mandamento di Sant'Agata di Puglia, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regio decreto dell'8 aprile u. s, è confermato a sua domanda in aspettativa per altri due mesi dal 1° agosto corrente, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi vacante il mandamento di Castelbuono.
Ramunni Angelo, pretore del mandamento di Trinitapoli, è collocato a sua domanda in aspettativa per ragioni di salute per due mesi dal 20 agosto 1886, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi vacante lo stesso mandamento di Trinitapoli.
Repallo Luigi, pretore del mandamento di Teulada, collocato con Nostro decreto del 7 giugno 1886 in aspettativa per motivi di famiglia sino a tutto il 15 agosto 1886, è richiamato in servizio presso lo stesso mandamento di Teulada dal 16 agosto corrente anno.
Martini Francesco, pretore, già titolare del mandamento di Terranova di Sicilia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con Regio decreto del 30 maggio 1886, è richiamato in servizio dal 16 corrente, con destinazione al mandamento di Chiaramonte.
Sanciprian Francesco, uditore, già destinato alle funzioni di vicepretore del mandamento di Bari, in aspettativa per ragioni di salute, con Nostro decreto del 18 luglio ultimo scorso, avente i requisiti di legge, è richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1886, ed è nominato pretore del mandamento di Antrodoco, con l'annuo stipendio di lire 2200.
Dobelli Guglielmo, uditore, già vicepretore incaricato della reggenza del mandamento di Borgonovo Val Tidone, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con R. decreto dell'8 aprile u. s, è richiamato in servizio dal 16 luglio u. s., ed è destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Castelbuono, con incarico di reggere l'ufficio durante la mancanza del titolare.
Cinti Giovanni Battista, già pretore del mandamento di Magione, dispensato dal servizio con R. decreto del 27 maggio u. s., è richiamato in servizio dal 1° settembre 1886, ed è destinato a pretore del mandamento di San Giorgio in Piano, con l'annuo stipendio di lire 2200.
Rogeri Giuseppe, pretore già titolare del mandamento di Serracapriola, collocato in aspettativa per motivi di famiglia con Regio decreto dell'11 marzo u. s, è richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1866, ed è destinato al mandamento di Revère.
Schiesari Edoardo, pretore del mandamento di Caprino Veronese, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 16 settembre 1886.
Tescari Gaetano, vicepretore in temporanea missione al mandamento di Chioggia, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Floridia, coll'annuo stipendio di lire 2200.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

REGIA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA IN PADOVA

Regolamento organico e disciplinare

I.

ISTRUZIONE.

Articolo 1.

L'istruzione nelle Scuole pratiche di agricoltura ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali, avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche.

Articolo 2.

L'istruzione è impartita in un corso di tre anni.

Potrà aggiungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un anno complementare al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento.

Articolo 3.

Le lezioni versano sugli elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno e della computisteria;

b) delle scienze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attenenti;

e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Articolo 4.

Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione e alle opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio col novembre e terminano col luglio. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, dopo che sieno state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico e dal Comitato di Amministrazione.

Nel periodo in cui cessano le lezioni gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni, senza che ciò dia verun diritto a riduzione di retta o di tassa, e con turno da stabilirsi pei tre corsi in modo che due camerate di alunni rimangano sempre presenti nella Scuola.

II.

AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA.

Articolo 5.

All'amministrazione della Scuola sopraintende un Comitato composto di due delegati del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di quattro delegati della provincia di Padova e del direttore della Scuola. Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri elettivi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il suo presidente, che dura in ufficio 3 anni e può essere riconfermato.

Articolo 6.

Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1885 sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura:

a) rappresentare la Scuola nelle attinenze amministrative verso i Corpi morali contribuenti;

b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sotto porre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dell'articolo 31;

c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale tecnico inferiore e di quello di servizio;

d) presentare al Ministero, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola;

e) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Articolo 7.

Le deliberazioni del Comitato non sono valide se non interviene la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 8.

Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato:

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del Direttore della Scuola provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia al Ministero.

Articolo 9.

In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere da lui designato.

Le adunanze ordinarie del Comitato amministrativo si tengono ogni mese e le straordinarie ogniqualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda. Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Articolo 10.

Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

III.

PERSONALE DELLA SCUOLA.

Articolo 11.

Il personale superiore della scuola si compone:

a) di un professore che insegna gli elementi dell'agraria, della zootecnia, delle arti ad esse attinenti e della geometria pratica applicata alle misure ed alle livellazioni del terreno;

b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e del disegno;

c) di un maestro e censore di disciplina, che insegna gli elementi della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e della computisteria generale.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Ove occorra, potrà essere affidato ad altre persone l'incarico d'insegnar materie di speciale importanza, e principalmente la zootecnia.

Uno degli insegnanti è incaricato con decreto ministeriale della Direzione della scuola e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 7 giugno 1885.

Articolo 12.

Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura l'esecuzione dei lavori campestri e industriali o degli esperimenti e fa registrare di giorno in giorno tutte le particolarità tecniche dell'azienda.

Direttore.

Articolo 13.

Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della Scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani a vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni, cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico, in conformità dell'art. 16.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i varii uffizi che ad essa si attengono.

Cura che sieno tenuti esattamente gl'inventari d'ogni sorta, i libri computistici, i registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della Scuola i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure questi ragguagli, di mese in mese al Comitato di amministrazione, alle famiglie degli alunni e a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola.

Aiuto-direttore.

Articolo 14.

L'aiuto-direttore coopera col direttore nell'amministrazione dell'azienda, gli presta mano nella computisteria, nel carteggio, ed in caso di assenza ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti.

Censore maestro.

Articolo 15.

Ha l'obbligo di curare in particolare modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo.

Consiglio didattico.

Articolo 16.

Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro e gl'incaricati d'insegnamenti tecnici speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorga il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Articolo 17.

Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali; e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'art. 31.

Capo-coltivatore.

Articolo 18.

Fa parte del personale inferiore il capo-coltivatore, le cui attribuzioni sono:

a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;

b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;

c) sopraintendere a tutti gli operai ed ai coloni;

d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;

e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

Sotto-capo coltivatore.

Articolo 19.

Potrà anche esservi un sotto-capo coltivatore, specialmente incaricato di attendere all'allevamento degli animali ed all'esercizio di qualche industria agraria.

IV.

ALUNNI.

Articolo 20.

Gli alunni sono interni.

Il numero è limitato così dalla capacità del casamento, come dalle esigenze dell'istruzione pratica; però, salvo casi eccezionali, non può eccedere quello di sessanta.

Articolo 21.

Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

a) provengano di preferenza da famiglia campagnola;

b) abbiano età non inferiore a 14 anni, nè superiore a 17:

c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiolo;

d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime due classi elementari;

e) sieno forniti del vestito e corredo che sono determinati nella tabella approvata dal Comitato amministrativo

f) L'ammissione sarà subordinata alla visita del medico della Regia Scuola, che dovrà dichiarare i concorrenti di complessione robusta ed atta ai lavori ed alle fatiche campestri in relazione ai programmi della Scuola; e ad un trimestre di prova passato nell'interno della Scuola stessa.

Articolo 22.

La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare a bimestri anticipati la retta che verrà determinata annualmente a norma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo. Sarà del pari stabilita la somma da depositarsi per le spese mensili.

Articolo 23.

Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della scuola.

Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza, ecc.

Disciplina degli alunni.

Articolo 24.

Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo e sotto-capo, scelti fra i più capaci e diligenti.

Articolo 25.

Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, non si concedono vacanze ai convittori. Si può solo consentire loro una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Articolo 26.

Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme, approvato dal Ministero.

Articolo 27.

Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni, di qualsiasi natura esse siano.

È pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.

Articolo 28.

Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza non solo delle norme contenute nel presente regolamento, ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella scuola e nel convitto.

Premi e castighi.

Articolo 29.

Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si dànno premi di vario grado, cioè:

a) lode in presenza della classe;

b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;

c) posto di onore in classe;

d) grado di capo e sotto-capo squadra;

e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della scuola lo consenta, potrà essere conceduto un posto semigratuito, per l'anno scolastico successivo, a quello fra gli alunni che maggiormente si sarà segnalato negli esami alla fine del 1° o del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro, potrà essere conceduta altresì una somma di danaro in libretti della Cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera *e*, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonar prima la scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle Autorità del luogo.

Articolo 30.

Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi:

a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato, o in pubblica classe;

b) note di demerito sui registri e sulla carta di ammissione:

c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;

d) rimozione dai gradi;

e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato d'amministrazione;

g) espulsione.

Articolo 31.

È attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere *b*, *c*, *d*, e le pene alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*.

La premiazione segnata alla lettera *e*, come pure le pene prescritte alle lettere *f*, *g*, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo.

Il conferimento del posto semigratuito e della ricompensa, di che al 2° e al 3° capoverso dell'articolo 29, è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

ESAMI.

Articolo 32.

Gli esami sono di ammissione, di promozione e di licenza.

Articolo 33.

Gli esami di ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e dovranno comprendere essere l'aspirante in caso di leggere e scrivere correntemente, ad eseguire speditamente le quattro prime operazioni dell'aritmetica e comporre una lettera descrittiva.

Articolo 34.

Gli esami di promozione hanno due sessioni: l'una ordinaria, dal 1° al 20 agosto; l'altra di riparazione, in ottobre. Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie, deve ripetere l'anno.

Articolo 35.

Chi, dopo aver ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la scuola.

Articolo 36.

Gli esami di licenza si tengono nella prima quindicina di ottobre.

Articolo 37.

Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agraria.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, il lavoro ed il disegno, si prende la media annuale.

Articolo 38.

L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste:

nella prova scritta sugli elementi:
di agraria (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);
di computisteria:

nella prova orale sugli elementi:
di agraria (intero programma);
di computisteria e agrimensura;
di chimica agraria:

nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Articolo 39.

La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.

Il Ministero e il Comitato d'amministrazione possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Articolo 40.

Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

AGRARIA

I.

AGRONOMIA.

Climatologia agraria.

Clima; influenza di esso sulle piante dimostrata con esempi — Vicende delle stagioni, conseguenze per l'agricoltura.

Climi caldi e climi freddi; climi secchi e umidi; vantaggi ed inconvenienti che presentano per l'esercizio dell'agricoltura — Come si possano difendere le piante dai danni del gelo.

Diverse meteore acquee; loro influenze sulle piante.

Del vento: azioni del medesimo sulle piante; ripari contro il vento.

Azione della luce sulle piante — Modificazioni cui soggiacciono i vegetabili sottratti all'azione della luce, dimostrate con esempi tratti dalle foreste, dalle colture ortensi, ecc.

Caratteri principali del clima della regione — Coltivazioni più adatte — Infortuni meteorici più comuni e mezzi di rimediarvi.

Terreno agrario.

Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa — Da che dipenda la fertilità delle terre.

Qualità fisiche di un buon terreno. Esame di queste proprietà nei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Altre condizioni da esaminarsi nello studio dei terreni: esposizione, inclinazione, configurazione, ecc.

Miglioramenti del terreno.

Correttivi dei terreni tropp tenaci o dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli. Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi o di fogne: disposizioni loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni del e siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque. — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; prese d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — Turni ed orari — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno.

Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere — Concimaie più semplici ed economiche. — Cure ai letamai — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame — Qualità diverse del letame secondo la provenienza ed il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

(*) Circa il modo da tenere nello svolgimento di questo programma, si veggano le istruzioni della circolare del 24 marzo 1886, n. 650.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, peli, piume, ecc.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza ed avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli dei semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese: sua distinzione; suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre.

Scopi da raggiungersi — Preparazione a braccia: arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari — Bardature, gioghi e diversi modi d'attacco degli animali agli strumenti.

Aratro — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a bure lunga e a bure corta — Aratri con e senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, polivomeri, ravagliatori, ripuntatori ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminagione e governo delle piante erbacee.

Quanto importi di aver buon seme — Preparazione del seme — Seminagione a spaglio, a righe, a buchetto — Seminagione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Preparazione e governo delle piante legnose.

Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine — Innesti — Trapiantamenti a dimora — Principii generali della potatura delle piante legnose.

II.

COLTIVAZIONI SPECIALI (1).

Piante erbacee.

Cereali: frumento, segale, orzo, avena, miglio, mais, sorgo, riso — Brevi cenni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, lenticchia, cece.

Piante tuberose: patata, *topinambour*.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola, carota.

Piante da filo ed oleifere: canapa, lino, colza, ecc.

Piante industriali diverse: tabacco, zafferano, ecc.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminagione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondarii — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione di un prato permanente e cure speciali del 1° anno. Governo di questi prati; distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo oppo uno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Delle marcite.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ei medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno — Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole di seguirsi — Esame degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose.

Coltivazione della vite — Scelta del terreno e sua preparazione; impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema di viticoltura che si vuol seguire — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione.

Nemici ed avversità, modo di combatterli.

Coltivazione del melo, pero, mandorlo, pesco, fico, noce, castagno, ecc. — Coltivazione dell'ulivo — Coltivazione degli agrumi — Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento del vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato — Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

III.

SILVICOLTURA.

Importanza della silvicoltura per la regione — Terreni da tenersi a bosco — Essenze più importanti che prosperano nella regione; Prodotti principali e accessori che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

IV.

ORTICOLTURA.

Importanza dell'orticoltura per la regione.

Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizione da darsi ai medesimi. Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

V.

ZOOTECNÍA.

Generalità.

Animali domestici — Gruppi del regno animale ai quali appartengono — Aggruppamento degli animali in classi, ordini, famiglie, generi, specie, razze, varietà — *Bestiame rurale*: cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vaccine, pecore, porci — *Animali da cortile e da colombaia*: polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli — Che cosa s'intende per zootecnia — sue divisioni.

Delle speciali conformazioni industriali degli animali.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana od alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Igiene zootecnica.

1. Agenti esteriori che concorrono a modificare le funzioni animali — Aria, luce, elettricità, ecc.; influenza dei detti agenti sull'organismo degli animali; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — salubrità delle abitazioni degli animali, ecc. — ventilazione, disinfezione — scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

2. Degli alimenti e delle bevande — uffici nutritivi degli uni e delle altre — gli alimenti degli animali sono detti foraggi — principali e più importanti foraggi che si adoperano nell'alimentazione del bestiame: fieni, diverse specie di fieni, paglie, semi, panelli di semi oleosi, farine, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — dei diversi modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizio, solfo, arsenico, corteccia di quercia, di salice, ecc. — della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume; quantità della razione in peso; razione di mantenimento; razione di produzione; rapporto tra la razione ed i prodotti; quantità di bevanda — amministrazione degli alimenti e delle bevande — avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva; avvertenze speciali nell'amministrare la razione secondo il prodotto che si desidera — amministrazione delle bevande — pascolo e stabulazione mescolatamente usati — convenienza di procurare con una alimentazione sempre ricca e ben composta lo sviluppo precoce degli animali — necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

3. Esercizio e lavoro; ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

4. Generazione — cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — convenienza degli accoppiamenti precoci, in particolar modo per le specie commestibili — monta libera e monta a mano — sistemi di produzione: selezione, incrociamento, meticciamento — casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — meticci — ibridi — cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — cure da usarsi nel tempo del parto — cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina.

Particolarità riguardanti i principali apparecchi — modo di crescere della specie cavallina — usi cui può destinarsi; conformazioni appropriate pei diversi usi — cure da aversi nella scelta dei procreatori — stagione propizia per la monta; numero dei salti che può dare uno stallone — segni che manifesta la cavalla quando è in amore — durata della gestazione; parto; allattamento; slattamento; ferratura — cure da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numero dei pasti — prodotti del cavallo: forza muscolare, redami, concime — caratteri dell'asino, del mulo e del bardotto — vantaggi dell'uso della carne di cavallo, asino e mulo nell'alimentazione dell'uomo.

Allevamento della specie bovina.

Particolarità riguardanti i principali apparecchi — forme peculiari alla specie bovina — disposizioni organiche che annunziano le attitudini dei bovini alle varie produzioni: forza muscolare, carne, latte, redi — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento — alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la razione; numero dei pasti — utilizzazione della forza muscolare — ingrassamento artificiale dei bovini; in che modo si può conseguire con più prontezza e profitto — scelta degli animali da ingrassare; cure da aversi nel regolare il mantenimento degli animali che si vogliono ingrassare — la carne considerata come prodotto; che cosa s'intende per peso vivo e peso netto dell'animale da carne — produzione del latte; segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione

del latte; scudo di Guénon — alimentazione appropriata alle vacche da latte — ingredienti del latte; estrazione e conservazione del burro; estrazione e conservazione del formaggio — del vitellame; cure che richiede e sua diversa destinazione — concime fornito dai bovini — titoli di entrata e di spesa — perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte.

Allevamento della specie ovina.

Disposizioni organiche e modo di crescere; vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — amministrazione del gregge: pastore; cane; registri; ricoveri di un gregge — alimentazione: pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — latte di pecora, sua utilizzazione — carne degli ovini; ingrassamento — perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana o della carne.

Allevamento della specie suina.

Disposizioni organiche e modo di crescere della specie suina — scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — alimenti più appropriati — prodotti.

Confronto fra le diverse specie che formano il bestiame rurale considerato come macchine produttrici — confronto rispetto alla forza, alla carne, al latte, alla lana, ai redami, ai concimi — specializzazione degli animali pei diversi prodotti; quando conviene aspirare ad essa.

APPENDICE: *Allevamento dei bachi da seta.*

Vita del baco; condizioni della bigattiera; incubatrice; trinciafoglia; castelli; carta; reti, o bosco — cova del seme; prima età dei bachi; seconda età; terza età; quarta età; quinta età — fattura del seme e sua conservazione; cagioni nemiche.

Nozioni elementari di apicoltura.

VI.

INDUSTRIE RURALI.

Macerazione del lino e della canapa.

Prime preparazioni del tiglio.

Lavorazione del latte.

La cascina, condizioni a cui deve soddisfare — Conservazione del latte.

Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Caseificio: formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enotecnia.

Tinaia, cantine, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi di cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

Oleificio.

VII.

COMPUTISTERIA RURALE.

Norme per l'inventario generale.

Conti in partita semplice.

Conti in partita doppia.

Libri principali ed ausiliari — Conti del libro-mastro: come si aprono; operazioni del dare e dell'avere, come si chiudono.

Operazioni di apertura e di chiusura della contabilità di un esercizio.

Cenni sulla contabilità analitica.

Contabilità per qualche caso speciale.

VIII.

ECONOMIA RURALE.

Nozioni preliminari — Capitali impiegati nell'industria agraria.

Il capitale fisso ed il capitale circolante.

Fondo agrario.

Del terreno considerato nella sua fertilità, nelle proprietà fisiche, nella giacitura, nella forma degli appezzamenti — Terre riunite in un sol corpo o terre sparse — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai: ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame.

Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Speculazioni più indicate per le diverse parti della regione — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine, attrezzi.

Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante.

Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda.

Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali: attitudini, attribuzioni, e doveri.

Sistemi di coltura.

Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Avvertenza.

Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1°; della chimica e della zoologia nel 2°; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3°.

L'insegnante curerà, che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

Fisica.

Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilance — Equilibrio dei liquidi — Principio d'Archimede, sue applicazioni.

Dei gaz — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiamento del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebullizione — Vaporizzazione — Caldaie — Manometri — Brevi nozioni sulla macchina a vapore.

Luce — Sue sorgenti — Fosforescenza — Importanza della luce sulla vegetazione.

Elettricità — Come si manifesti — Effetti sui vari corpi e sulle piante in specie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti.

Dei climi — Definizione — Determinazione delle medie.

Chimica.

Oggetto della chimica — Corpi semplici e composti — Metalli e metalloidi — Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro — Alluminio e manganese.

Cenni intorno alle proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

Chimica agraria.

Terreno e sua proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali.

Composizione delle piante, e sue più importanti variazioni.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Acque potabili e d'irrigazione: loro proprietà.

Industrie rurali. — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcoolica — Saggio dei vini — Latte; sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio: sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti pel bestiame; loro preparazione e trasformazioni chimiche.

Mineralogia e geologia.

Oggetto della mineralogia — Rocce e minerali — Cenni sulle proprietà fisiche e chimiche dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti ad essere conosciuti dall'agronomo — Caratteri fisici e chimici delle principali roccie plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

Cause fisiche, chimiche e meccaniche della disgregazione delle rocce.

Cenni dei principali fenomeni geologici — Sorgenti termali, emanazioni gassose, terremoti, vulcani — Cenni sulla formazione delle montagne.

Botanica.

Definizione della botanica — Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Legno — Formazione degli strati legnosi — Corteccia.

Definizione delle piante di cotiledoni, monocotiledoni, acotiledoni — Radici semplici, composte, avventizie — Rizoma — Tuberi.

Tronco e sua struttura — Rami — Gemme — Foglie — Fiore — Principali infiorescenze — Frutto — Organi accessorii delle piante — Funzioni di nutrizione — Assorbimento dei principii nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Respirazione — Elementi nutritivi assorbiti dal terreno, elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Principii di tassonomia — Classificazione delle principali piante coltivate.

Zoologia.

Generalità — Principali tessuti organici elementari — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — « Apparecchio locomotore » osso, articolazioni, muscoli — diverse specie di andature — Cenni sullo « apparecchio nervoso » e sugli « organi dei sensi » — « Apparecchio nutritivo »; sistema digerente, digestione — sistema circolatorio, circolazione — sistema respiratorio, respirazione — sistema orinario, secrezione dell'urina — « Apparecchio riproduttivo »; sistema genitale maschile e femminile — copula, fecondazione, gestazione, parto — mammelle, secrezione del latte.

Cenni sul sistema nervoso e sul sistema osseo.

Classificazione degli animali in genere — Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti, generalità, parti del loro corpo, metamorfosi, classificazione — Cenno sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre. A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Pongano i maestri la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori; a racconti storici e morali; a biografie, a lettere e simili; e adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando. Nè dimentichino eziandio i maestri che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, quale è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e i sentimenti di una buona educazione.

Per quanto s'attiene a precetti, basterà il primo anno spiegare le parti del discorso: il secondo anno si tratterà della sintassi, dell'ortoepia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti o da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componimenti in prosa, ammaestrerà opportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo ai georgici, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli, antichi e moderni, che possono offrir loro buona e acconcia materia di continuata lettura, tanto per giustezza di precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia dalle origini di Roma sino alla presente costituzione del Regno d'Italia.

L'insegnamento dura due anni, nel primo dei quali si potrà giungere sino al secolo XVI.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento avvertano i maestri essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia, imparino a conoscere particolarmente l'Italia, e più particolarmente ancora la regione e la provincia cui appartiene la scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni:

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Eclittica, tropici, zone — Cenni sui globi e sulle carte geografiche.

Nomenclatura delle acque — Nomenclatura delle terre.

Clima; sue principali distinzioni. Cause di variazioni della temperatura. Cause di variazioni delle pioggie e delle altre meteore acquee. Venti.

Cenni sulla distribuzione delle piante e degli animali utili all'agricoltura.

La seconda parte comprende: Cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia: sua posizione, suoi confini e sua estensione, sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA.

Nomenclatura decimale — operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — numeri primi — massimo comun divisore di due o più numeri — minimo comun multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — frazioni decimali — varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — misure lineari — misure superficiali — misure di solidità — misure di capacità — pesi — monete — ragguaglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici dei numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — interesse composto (pei casi più comuni nei conteggi agrari) — sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — regole di società.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1° — Primo semestre.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simmetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplici contorni qualche parte di vegetale o qualche animale o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Secondo semestre.

Disegno geometrico — definizioni — risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai circoli ed alle ellissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Anno 2°.

Disegno topografico — scale di proporzione — applicazioni — copia e riduzioni dei disegni — segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Disegni a penna ed a colori delle coltivazioni diverse, delle strade, delle acque, ecc.

Anno 3°.

Disegno dei poderi, di macchine agrarie e di piccole costruzioni rurali, specialmente di case coloniche, di stalle, concimaie, granai e cantine, ecc.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA GENERALE.

Nozioni preliminari. — Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria: applicazione delle regole stesse.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazioni cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa e libri sussidiarii diversi.

Inventario — Cautele nella sua compilazione — Classificazione di un patrimonio.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno.

Bilancio.

Preventivi — Consuntivi — Relazione.

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

L'insegnante deve premettere le proposizioni e i teoremi di geometria piana (particolarmente sulle aree), che valgano a porre in condizione gli alunni di apprendere i principii e le operazioni di agrimensura qui appresso indicati:

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti; come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — Allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misura delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio; sua descrizione; condizioni della sua esattezza; suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — Rilevamento di un terreno col mezzo di paline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio.

Mappa del terreno — Scale.

Livellazione — Differenza di livello — Livello vero e apparente — Strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta — Profilo di livello — Curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modi di determinarla.

Misura del volume dei solidi geometrici più importanti — Volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc. — Volume dei tini e delle botti.

Ripartizione e orario degli insegnamenti.

MATERIE D'INSEGNAMENTO		ANNI DI CORSO I	II	III
		Ore per settimana		
Elementi di.	Lingua italiana	4	3	2
	Storia e geografia	2	2	»
	Aritmetica	2	»	»
	Computisteria generale.	»	3	»
	Disegno	3	2	2
	Scienze fisiche e naturali	4	2	3
	Agraria (compresa la zootecnia, l'economia, le industrie e la computisteria rurale)	»	4	6
	Agrimensura	»	2	2
		15	18	15

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato a esercitarli nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere, in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto d'ordine di S.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

B. GRIMALDI.

BOLLETTINO N. 38

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal di 13 al 19 di settembre 1886

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Benevagienna.

Regione II. — Lombardia.

Milano — Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 1, letale, a Milano.

Cremona — Carbonchio: 2, letali, a Cicognolo.

Regione III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio: 3 bovini ad Asiago; 1 id. a Gallio; 1 id. a Rotzo; tutti morti.

Belluno — Id.: 1 bovino, morto, a Cesiomaggiore.

Treviso — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Treviso

Regione V. — Emilia.

Modena — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Campogalliano.

Carbonchio essenziale: 1, letale, a San Felice.

Bologna — Carbonchio: 1 suino, morto, a Dozza; 1 bovino, morto, a Medicine.

Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Sant'Agata.

Afta epizootica: 4 a Sant'Agata.

Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 1 a Bologna (abbattuto).

Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Gatteo.

Regione VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Suvereto.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Restano ancora 158 ovini a Cagnano e 13 a Borbona affetti da zoppina, e molte mandre con un totale di oltre 10,000 ovini a Fiamignano, affetti in parte da zoppina, da agalassia e da scabbie.

Bari — Carbonchio essenziale: 1 bovino a Canosa.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Salerno — Epizoozia carbonchiosa letale nei bufali a Montecorvino.

Avellino — Carbonchio essenziale: Parecchi casi negli ovini a Montemarano.

Altra epizoozia pure negli ovini a Calabritto.

Caserta — Restano 6 casi di moccio a Marcianise, Capodrise, San Felice e Vitulazio.

A San Tammaro 24 casi di barbone bufalino, con 19 morti.

A Frignano varii casi di rabbie, comunicata a bovini, suini e cani.

Potenza — Epizoozia nei suini, con 10 morti.

Roma, addì 2 ottobre 1886.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore Capo della V Divisione

CASANOVA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè:

1. N. 406501 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 11201 della soppressa Direzione di Torino), per lire 300;
2. N. 473041 (77741 Torino), per lire 500, a favore di Dovo Francesco fu *Antonio*, domiciliato in Torino;
3. N. 598730, per lire 900, a favore di Dovo Francesco fu *Antonio Giovanni*, domiciliato in Torino,

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Dovo Francesco fu *Giovanni Antonio*, domiciliato in Torino, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° ottobre 1886.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Venne denunciato lo smarrimento della ricevuta num. 132 d'ordine, num. 266 di protocollo e n. 25870 di posizione, stata rilasciata addì 9 gennaio 1886 dall'Intendenza di Finanza di Milano al signor Camilletti Pericle fu Annibale, pel deposito da lui fatto del certificato del consolidato 5 per 100, n. 127928, per annue lire 30, con decorrenza del 1° luglio 1885, per essere munito del mezzo foglio di compartimenti di cui nel R. decreto 12 aprile 1885, n. 3071 (Serie 3ª).

A termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il predetto certificato verrà restituito al ripetuto signor Pericle Camilletti senza obbligo di ritirare la suddescritta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° ottobre 1886.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento della comunicazione fra Galveston (Stati Uniti d'America) e Panama (America Centrale).

I telegrammi per l'America Centrale (meno il Nicaragua ed il Costarica), pel Perù, per la Bolivia ed eventualmente pel resto dell'America Meridionale, si possono di nuovo istradare *Via Galveston*.

Continuano invece ad essere interrotte tutte le linee del Nicaragua e del Costarica.

Roma, 6 ottobre 1886.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Sofia, 3 ottobre, al *Times*:

« È uscito oggi il primo numero di un nuovo giornale. Esso porta il titolo di *Nesavissima Bulgaria* (La Bulgaria indipendente), e contiene un violento articolo contro la Russia ed il generale Kaulbars. Esso accusa la Russia di inconseguenza perchè, mentre, da un lato, questa potenza assicura l'Europa che desidera l'indipendenza e la libertà della Bulgaria, dall'altro invia al governo bulgaro una nota che contiene delle domande le quali costituiscono un'ingerenza diretta negli affari interni del paese.

« Il giornale in parola domanda al grande liberatore della Bulgaria se desidera di rimandare le elezioni allo scopo di rovinare il paese col prolungare lo stato provvisorio de' suoi affari. Esso lo invita a dimostrare il suo amore per la pace liberando gli esiliati di Siberia.

« La Bulgaria, prosegue il giornale, non vuole concedere la libertà agli autori della cospirazione contro il principe Alessandro, e se ciò non ostante essi venissero liberati, il popolo di Bulgaria li lapiderebbe a morte nelle strade. »

L'articolo chiude con violenti minaccie contro il governo di Bulgaria per il caso che si arrendesse alle domande della Russia.

Allo stesso giornale si scrive per telegrafo da Costantinopoli che una voce strana si è diffusa in quei circoli politici. Sarebbe cioè sorto il progetto di organizzare l'amministrazione della Bulgaria sul modello di quella della repubblica svizzera. Lo Stato, per tal modo riformato, sarebbe posto sotto la garanzia delle potenze firmatarie del trattato di Berlino, in quanto riguarda la sua neutralità e la protezione contro l'indebita ingerenza o l'influenza predominante di una qualunque potenza estera. In tal guisa si porrebbe un termine ai pericoli ed agli intrighi che sarebbero inevitabili con un principe estero sotto l'alta signoria della Porta.

« Si dice, aggiunge il corrispondente del *Times*, che la Porta non sarebbe ostile ad una siffatta soluzione del dilemma, semprechè fossero prima posti in salvo tutti i suoi interessi.

« Tutte le voci di questo genere nella crisi presente, vanno accolte colla massima riserva, ma merita di essere notato che le voci su riferite non sono state smentite in modo ufficiale e colla sollecitudine che si suole usare per far tacere voci di assai minore importanza. »

Il 1° ottobre ebbe luogo a Filippopoli una riunione privata di parecchi cittadini.

Dopo breve discussione i radunati hanno votato delle risoluzioni in favore del governo di Sofia e contro le domande della Russia.

Il signor Radoslavoff, primo ministro ha spedito a Filippopoli un telegramma in cui dice che il governo si atterrà alle risoluzioni adottate dall'Assemblea nella sua ultima sessione, ed agirà conforme alla costituzione.

Questo telegramma ha prodotto un'ottima impressione a Filippopoli.

Un telegramma da Madrid 4 ottobre al *Temps* di Parigi annunzia che i deputati della coalizione repubblicana, aventi alla loro testa il deputato Salmeron si sono presentati al ministro presidente, signor Sagasta e gli hanno presentato una petizione così concepita:

« La minoranza repubblicana coalizzata, dolorosamente sorpresa dagli avvenimenti del 19 settembre, domandò grazia per i condannati alla pena capitale, che, da un aberrazione di giudizio o da un'esaltazione di idee, sono stati indotti a compiere un atto che la legge punisce rigorosamente, ma che non è stato giudicato secondo le formalità che determina una legge inflessibile.

« La minoranza repubblicana coalizzata è mossa ad agire così dal profondo convincimento che lo spargimento di sangue, la cui sterilità è dimostrata da quasi un secolo della nostra storia, genererebbe delle complicazioni. La situazione si aggraverebbe, le relazioni tra tutti i partiti si invelenirebbero e noi finiremmo coll'allontanarci sempre più, gli uni dagli altri, da questo stato di pace e di progresso che tutti desiderano, e più di tutti la minoranza repubblicana.

« La minoranza repubblicana, fedele al principio che serve di base alla coalizione, desidera che il partito liberale compia presto il suo programma di riforme in condizioni d'ampiezza e di sincerità tali che tutti possano lavorare per la realizzazione della loro idea, sotto l'egida della legge e in mezzo alla pace. »

Il signor Sagasta ha risposto che il governo farà tutto ciò che sarà compatibile con l'umanità ed il rispetto delle leggi.

Questa petizione dei deputati della coalizione repubblicana, aggiunge il corrispondente del *Temps*, è considerata come un avvenimento politico poichè essa implica un biasimo per tutti i procedimenti rivoluzionari.

Le corrispondenze dal Giappone annunziano, che i difficili negoziati per la revisione dei trattati fra il Giappone e le nazioni occidentali sono quasi condotti a termine.

Le modificazioni che con tali accordi si introdurrebbero, importano la abolizione graduale della estra-territorialità degli stranieri, la fissazione d'una nuova tariffa doganale e l'apertura di tutto il paese al commercio europeo.

È noto che il Giappone non è entrato in relazioni regolari coll'Occidente che nel 1854, dopo la grande vittoria della flotta americano-europea a Schimosaki. In tal epoca il Giappone, cedendo alla violenza, sforzavasi di restringere le facilità commerciali accordate agli stranieri allo stretto necessario; d'altra parte, non conoscendo, nè volendo assumere nessun obbligo fiscale che il commercio moderno impone, come, illuminazione delle coste, miglioramento dei porti, costruzioni di doks, ecc., nè prevedendo il grande sviluppo di tutte le istituzioni giapponesi nel senso della civiltà ed i carichi finanziari che ne deriverebbero, la Corte di Tokio si contentò di stipulare nei suoi trattati dritti di dogana estremamente modici, senza, d'altronde, curarsi di ordinarli per modo che l'industria ed il commercio nazionale potessero avvantaggiarsene.

Così ispirati da queste considerazioni, i diciassette trattati conclusi dal Giappone colle differenti nazioni europee e cogli Stati Uniti, limitavansi ad aprire agli stranieri sette porti; in queste città un pezzo di terreno era destinato ai negozianti per stabilirvisi; questi avevano facoltà di girare entro una zona limitata di terreno; per passare questo raggio e penetrare nel paese gli stranieri dovevano domandare alle autorità passaporti, che non eran rilasciati che per uno scopo determinato e per un tempo limitato. Gli europei erano d'altra parte soggetti alla giurisdizione giapponese e giudicabili dal loro consoli soltanto.

Le autorità del paese non poteano esercitare il loro mandato nel

consessi europei, dove per conseguenza i delinquenti indigeni trovavano rifugio senza pericolo; in tal caso il governo giapponese doveva presentare una domanda di estradiziono, la cui lentezza in molti casi dava agio all'incolpato di porsi in sicurezza. Infine i prodotti occidentali erano soggetti a diritti molto bassi, stabiliti a caso e variabili a seconda dei diversi paesi contraenti.

È superfluo esporre minutamente gli inconvenienti di queste diverse stipulazioni, sia per gli stranieri, sia per lo Stato giapponese. L'estraterritorialità delle concessioni di terreni rendea l'amministrazione della giustizia impossibile nei loro porti aperti; la restrizione imposta alla libera circolazione degli europei nuoceva allo sviluppo del commercio; i prodotti doganali erano sproporzionati ai carichi che il governo giapponese sopportava per illuminare le sue coste e migliorare i suoi porti; i diritti imposti alle mercanzie europee senza reciprocità arrestavano lo sviluppo del commercio nazionale. Il Giappone quindi ha dimandato sin dal 1882 una revisione totale dei trattati, ed i negoziati durano da quell'epoca senza che sieno ancora giunti ad accordarsi.

Essi urtavansi contro la difficoltà di fare rinunziare le nazioni occidentali ai vantaggi economici e politici di cui godeano; il Giappone non avea altra considerazione a far valere che l'equità della sua dimanda, nè altra concessione ad offrire che il suo consenso ad aprire agli stranieri tutto l'impero. Ma tal favore stesso non potea essere accordato che a patto che questi rinunziassero alla prerogativa di non essere sottoposti ai tribunali indigeni, imperocchè altrimenti i disordini che avveravansi nei sette porti si sarebbero estesi in tutto l'impero.

Una conferenza dei rappresentanti di diciassette stati che han trattato col Giappone si è riunita per risolvere queste difficoltà il 1° maggio a Tokio.

Parea che i suoi lavori non dovessero condurre ad alcun risultato, quando i Ministri d'Inghilterra e di Germania, sir Francis Plunket ed il barone di Holleben, presero l'iniziativa d'una proposta che pareva aver raccolto tutti i voti.

Secondo questo *modus vivendi* gli stranieri nel Giappone avrebbero la scelta fra due statuti personali. Se essi vogliono risiedere nei terreni concessi, saranno soggetti alle antiche restrizioni, e godranno della estraterritorialità. Se per contrario si stabiliscono nel resto dell'impero, potranno percorrerlo liberamente, ma saranno giudicati da una specie di tribunali misti composti di giudici indigeni, laureati di università europee, e giudici europei — ve ne saranno venticinque — nominati e salariati dal governo giapponese, ma scelti fra la magistratura occidentale. Queste Corti amministreranno la giustizia secondo un codice penale europeo, che già è introdotto nel Giappone, e secondo un codice civile che il governo di questo paese s'incarica di fare compilare secondo gli ultimi progressi della giurisprudenza.

Solo le cause capitali sono sottratte alla conoscenza di tali Corti e rimangono di competenza dei consolati. Questo *modus vivendi* è provvisorio. L'estraterritorialità delle concessioni di terreno cesserà fra tre anni, ed il regime delle Corti miste fra dodici a partire dal 1889, anno in cui entreranno in vigore i nuovi trattati. Quanto alle tariffe doganali saranno rivedute alla stessa epoca, meno che il governo giapponese non ottenga più presto la loro modificazione.

Tale è il nuovo stato di cose che pare abbia ottenuto l'approvazione della conferenza di Tokio, e che risulterà da un rinnovamento generale dei trattati nel mese attuale.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 5. — Le autorità francesi hanno incominciato ad aiutare le autorità spagnuole ad impedire l'invasione in Spagna di bande sospette.

Si è ristabilita la tranquillità lungo tutta la frontiera della Catalogna.

BRUXELLES, 5. — L'agitazione continua nel bacino di Charleroi. Gli operai preparano una manifestazione.

MARSIGLIA, 5. — È arrivato il piroscafo *Matteo Bruzzo*, della linea *La Veloce*.

Proseguirà domani per Genova.

NEW-YORK, 5. — Si annunzia dal Messico che una grande collina presso Chimalapa fu spaccata completamente in due da forze sotterranee.

MONTEVIDEO, 3. — Il piroscafo *Regina Margherita*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi per Genova, toccando Rio.

MELBOURNE, 5. — È scoppiata una eruzione vulcanica nell'isola Niapu del gruppo Tonga; due terzi dell'isola sono completamente coperti di polvere vulcanica.

È stato spedito un vapore per soccorrere l'isola che conta 500 abitanti.

ADEN, 4. — Il piroscafo *Archimede*, della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito oggi per Bombay.

RIO-JANEIRO, 4. — Il piroscafo *Perseo*, della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito oggi pel Rio della Plata.

PALMI, 6. — Al banchetto offerto dal municipio all'on. Genala intervennero gli onorevoli Plutino, De Zerbi e Cefaly, il sottoprefetto, il sindaco coi membri della Giunta municipale di Palmi, molti sindaci dei comuni del circondario ed altri.

Alle frutta parlarono applauditi il sindaco comm. Soriano, il commendatore Candido Zerbi, l'on. Plutino e l'on. De Zerbi. Tutti ebbero parole cortesi per l'on. Ministro, richiamando la sua attenzione su varii bisogni della provincia.

L'onorevole De Zerbi, insistendo su una frase del comm. Zerbi, disse sperare che l'on. Genala come fu il redentore di Casamicciola, così provvederà ai bisogni del paese che lo ospita.

L'onorevole Ministro, rispondendo, disse essere commosso, anzi soggiogato dalle manifestazioni di simpatia ricevute a Palmi, che non potrebbe desiderare nè più spontanee, nè più affettuose, nè più vive.

Soggiunse che gli sta a cuore più che ad ogni altro la sollecita ultimazione della ferrovia Eboli-Reggio, non solo per l'affetto grande che ha per le provincie meridionali, ma anche perchè la rete mediterranea, che è una creazione sua, rimarrà incompleta e monca, finchè questa nuova arteria del commercio nazionale non sarà aperta all'esercizio.

Riferendosi alla domanda della desiderata linea della Piana, disse che la chiederà nella forma dianzi indicata, e sarà data. (Applausi).

Dichiarò di avere già provveduto al porto per la costiera di Palmi colla classificazione dei porti; e soggiunse che la costiera avrà non solamente un rifugio dove possano riparare le navi sbattute dalla tempesta, ma un porto capace di servire al commercio sempre crescente dei suoi numerosi abitanti.

Accennando a raccomandazioni di bonifiche, rispose che il governo non può disporre di quei larghi mezzi i quali ha per le ferrovie, ma può efficacemente soccorrere chi vuole intraprenderle. Le prove che ha veduto della operosità di queste popolazioni lo confortano a sperare che non tarderà a sorgere chi si faccia iniziatore della grande opera, la quale, non ostante serie difficoltà, potrà essere felicemente compiuta dalle forze concordi dei cittadini dello Stato.

Proseguendo, soggiunse che il viaggio il quale sta facendo nelle provincie meridionali e le parole qui da lui pronunciate dimostrano quanto sia falsa l'accusa che egli non ami il Mezzogiorno, la sola accusa di quante gli furono fatte che egli non può sentire senza grave dispiacere.

« A coloro che mi fanno questa accusa — egli dice — vorrei domandare dove erano quel giorno in cui io ancora giovinetto presi le armi per strappare queste provincie al giogo che le opprimeva? Dove erano quel giorno in cui, al primo annunzio della catastrofe dell'isola d'Ischia, vi accorsi per alleviare in quanto era possibile l'immensa sventura? L'amore pel Mezzogiorno è per me un affetto antico e le prove di simpatia che oggi mi avete dato, non possono che aumentarlo sempre più. » (Vivissimi e prolungati applausi).

Dopo il banchetto l'on. Genala, accompagnato dai convitati e dalla musica, ha visitato il giardino pubblico illuminato in suo onore.

ROSARNO, 6. — L'on. Ministro Genala fu festeggiatissimo al suo passaggio da qui per Monteleone, e fu nominato cittadino onorario di Rosarno.

MADRID, 6. — I condannati a morte graziati dalla regina reggente ricevettero comunicazione dell'atto di clemenza di S. M. nella cappella donde i condannati vengono tratti all'estremo supplizio.

Il Consiglio dei ministri propose la grazia alla regina dopo cinque ore di discussione.

Vi era straordinaria eccitazione nella cittadinanza mentre si decideva la sorte dei condannati.

MADRID, 6. — Parecchi deputati repubblicani si recarono a ringraziare la reggente.

L'entusiasmo per S. M. è generale.

MADRID, 6. — Jovellar, ministro della guerra, avendo votato in Consiglio dei ministri contro la proposta di graziare i condannati a morte, si è dimesso.

Si assicura che Castillo lo surrogherà.

Si dice che il ministro della marina sia pure dimissionario.

LONDRA, 5. — Si assicura che almeno tre grandi potenze siano d'accordo sull'attitudine da seguire nella questione bulgara. Se la Russia trovasse un pretesto per eseguire colla forza i suoi piani riguardo alla Bulgaria, le tre grandi potenze invierebbero una nota collettiva a Pietroburgo.

PARIGI, 5. — Un dispaccio da Lima annunzia che il Gabinetto è dimissionario.

PARIGI, 6. — Il socialista Baudin, consigliere generale, che dirigeva una dimostrazione di operai, avvenuta ieri a Vierzon, contro la riapertura degli opifici della Società francese, è stato arrestato insieme ad undici altri.

VIENNA, 6. — Il *Tagblatt* ha da Sofia:

« Il governo ha scoperto un nuovo complotto dei partigiani di Zankoff. Dei Macedoni sarebbero stati assoldati per sorprendere i membri del governo ed arrestarli. »

La *Neue Freie Presse* ha da Sofia:

« L'arresto del comandante di brigata Schiwarow, che aveva relazioni clandestine col generale Kaulbars, fa sensazione. »

LONDRA, 6. — Si assicura che Lascelles surrogherà White, trasferito a Costantinopoli, come ministro inglese a Bucarest.

SOFIA, 6. — Il generale Kaulbars è arrivato iersera a Oskanie e vi fu ricevuto da una deputazione degli abitanti al grido di: « Viva lo czar! viva la Bulgaria indipendente! » La deputazione gli spiegò come la popolazione abbia fiducia nella Reggenza e preghi lo czar ad accettare la data per le elezioni fissata dalla Reggenza, perchè è urgente eleggere il Principe e punire gli ufficiali colpevoli.

Il generale s'informò dello stato dei raccolti e delle imposte, quindi spiegò i motivi dell'opposizione dello czar, e terminò gridando: « Viva la Bulgaria! »

Si annunzia che i negoziati fra il consolato di Russia ed il governo, sui due punti che formano oggetto di disaccordo, sono interrotti.

MADRID, 6. — Lo stato d'assedio sarà levato fra poco.

MADRID, 6. — I militari, la cui pena è stata commutata, subiranno nei presidii d'Africa la reclusione perpetua.

I ministri decisero di far cercare con tutti i mezzi possibili gli autori dell'assassinio del generale Velarde e del colonnello Mirasol, e di proporre una pensione alle loro vedove.

Si conferma la dimissione del ministro della marina.

PARIGI, 6. — L'Istituto di Francia ha deciso di accettare il dono di Chantilly fattogli dal duca di Aumale, e gli espresse gratitudine per tale generoso e patriottico dono.

PIETROBURGO, 6. — I giornali hanno da Giurgevo in data del 3 corrente:

« Un movimento favorevole alle domande della Russia è stato iniziato dalla guarnigione di Sciumla ed è in piena attività. L'adesione delle guarnigioni di Rustsciuc, Viddino, Plewna e Slivno non sembra dubbia.

« La guarnigione di Sciumla indirizzò, ieri, al ministro della guerra, a Sofia, un telegramma nel quale fa voto che si prendano in considerazione le domande del generale Kaulbars onde evitare una rottura fra due nazioni sorelle; in caso contrario, la guarnigione si riserva libertà d'azione. »

La *Novoie Wremja* ed il *Novosti* constatano ironicamente che la pubblicazione dell'articolo di ieri della *Norddeutshe Allgemeine Zeitung* ebbe luogo precisamente in un momento in cui la Russia si prepara a fare in Bulgaria un passo decisivo.

La *Novoie Wremja* dice che basta constatare tale fatto e tenerne conto.

Lo *Swet*, parlando della voce di un'alleanza segreta fra la Serbia e la Bulgaria, consiglia la Russia a non ricorrere a misure brutali contro la Bulgaria.

PARIGI, 6. — Freycinet è atteso stasera di ritorno dal suo viaggio nel mezzodì.

Furono spedite truppe a Vierzon.

SOFIA, 6. — La corrispondenza del governo bulgaro col generale Kaulbars, negli ultimi giorni, fu comunicata agli agenti diplomatici.

La voce che la guarnigione di Rustciuc si sia pronunziata contro la reggenza è infondata.

Invece gli ufficiali di quelle città fecero una protesta di devozione verso il governo.

Avendo il generale Kaulbars inviato al comandante, maggiore Filoff una lettera nella quale lo invitava a mettere in libertà gli ufficiali arrestati, il comandante ha ricusato.

Questo incidente sarà oggetto di una nota del governo alle potenze.

Si rinunziò all'idea di prorogare la data delle elezioni ad otto giorni.

Il generale Kaulbars, lasciando Vratza, ebbe ovazioni da parte di un centinaio di zankovisti.

Egli arriverà stasera a Plewna.

Corre voce che il generale rinunzierebbe a proseguire il viaggio e ripartirebbe per Pietroburgo, ma tale voce sembra infondata.

NOTIZIE VARIE

Movimento del porto di Genova. — Nel mese di agosto scorso, gli arrivi e le partenze nel porto di Genova furono come segue:

Arrivi:

Dallo Stato:	Velieri	N.	202	Tonn.	13,459
»	Vapori	»	52	»	33,490
Dall'estero:	Velieri	»	43	»	16,086
»	Vapori	»	146	»	151,035
Totale Arrivi		N.	443	Tonn.	214,070
Stesso mese anno precedente: Arrivi		»	432	»	221,116

Nelle provenienze da porti dello Stato avevano bandiera italiana 201 velieri e 48 vapori; in quelle dall'estero 31 velieri e 40 vapori.

Partenze:

Per lo Stato:	Velieri	N.	236	Tonn.	16,537
»	Vapori	»	80	»	64,758
Per l'estero:	Velieri	»	44	»	19,679
»	Vapori	»	110	»	113,094
Totale Partenze		N.	470	Tonn.	214,068
Stesso mese anno preced.: Partenze		»	369	»	203,657

Nelle partenze per porti nazionali avevano bandiera italiana 236 velieri e 55 vapori; in quelle per l'estero 32 velieri e 31 vapori.

Un manoscritto del Petrarca. — L'egregio dottore Arthur Pakscher ha avuto la fortuna di trovare nella Biblioteca Laurenziana di Firenze un altro manoscritto autografo del *Canzoniere* di Francesco Petrarca.

Questo codice è anche più prezioso di quello Vaticano, essendo tutto scritto dalla mano del poeta.

Sarà pubblicato in Firenze dalla Casa editrice G. C. Sansoni. L'edizione, che, siamo certi, tornerà ad onore dello buono lettere e della Casa editrice, e che ci restituirà il testo del *Canzoniere* quale uscì dalla penna del Petrarca, è stata preparata con amorosa diligenza dal dottor Pakscher e sarà corredata da una dotta prefazione dello stesso signor Pakscher, e da opportuni e curiosi raffronti con tutti gli altri autografi conosciuti e da varie riproduzioni di essi in fototipia.

Nuove candele. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* annunzia che un chimico di Bakou è riuscito a fabbricare delle candele a base di olio minerale, che fra breve saranno messe in commercio.

Una nuova cometa. — Una nuova cometa è stata scoperta alle ore 8 pom. del 6 settembre dal signor Finlay, capo assistente del dottor Gill all'Osservatorio del Capo di Buona Speranza.

La posizione al momento dell'osservazione era: ascensione retta 17 ore, 2 minuti, 23 secondi (aumentando giornalmente 2 minuti e mezzo); declinazione meridionale 26°, 4, 6 (aumentando giornalmente 4').

L'apparenza della cometa è circolare col diametro di un minuto di arco circa della II^a grandezza, con segni di condensamento centrale, ma senza coda.

La pazzia e l'idiotismo in Francia. — Secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, vi sarebbero attualmente in Francia 68,500 idioti, cretini e gozzuti i quali si distinguono in tre grandi categorie: 32,750 idioti e cretini non gozzuti; 30,250 gozzuti non cretini; 5500 gozzuti cretini.

Presentemente si calcola che in Francia non siano meno di 34,000 pazzi. I casi di pazzia constatati durante gli ultimi sei anni fra gli uomini politici, gli artisti, i letterati ed altre persone esercenti professioni liberali, sono aumentati nella proporzione di un terzo all'incirca.

La pianta dell'inchiostro. — La *Deutsche Zeitung* scrive che ben presto cesserà l'uso dell'inchiostro comune, venendo sostituito da quello che si trae da una pianta oriunda dalla Nuova Granata.

Si fanno cioè attualmente delle prove d'acclimatazione in Europa della pianta *Coriaria thymifolia*, che a buon diritto si può chiamare *pianta dell'inchiostro*, poichè il suo sugo, chiamato *chami* da quegli indigeni, che dapprincipio è di color rosso e poi al contatto dell'aria prende una bella tinta nera, può venir impiegato subito, senza alcuna preparazione e non rovina nè le penne d'acciaio nè quelle d'oca.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 6 ottobre 1886.

In Europa pressione abbastanza elevata sulla Scandinavia meridionale e Germania, leggermente bassa (751) sull'Irlanda, minima 751 al nord-est della Russia.

Stocolma 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso.

Pioggie al nord-ovest del continente, sulla Sardegna ed in alcune stazioni della Sicilia.

Venti debolissimi.

Temperatura debolmente diminuita.

Stamani piovoso NW e in Liguria, leggermente coperto centro e sud.

Scirocco sensibile lungo la costa tirrenica.

Venti deboli variabili altrove.

Barometro leggermente depresso a 761 mm. nel golfo di Genova, elevato a 764 sul Piemonte, poco diverso da 765 al S.

Mare mosso lungo la costa ligure, tirrenica e sicula.

Probabilità.

Venti freschi meridionali.

Pioggie specialmente sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 6 ottobre.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	22,3	6,9
Domodossola	piovoso	—	17,4	15,4
Milano	piovoso	—	24,4	15,6
Verona	coperto	—	26,4	17,7
Venezia	coperto	calmo	22,2	15,4
Torino	piovoso	—	22,8	13,9
Alessandria	piovoso	—	24,2	11,9
Parma	piovoso	—	24,9	15,0
Modena	coperto	—	26,1	15,8
Genova	piovoso	mosso	25,0	19,0
Forlì	1/4 coperto	—	24,8	15,0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	22,2	14,1
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	24,2	17,0
Firenze	coperto	—	27,5	15,5
Urbino	1/4 coperto	—	?	12,9
Ancona	sereno	calmo	21,5?	17,0
Livorno	piovoso	calmo	26,5	17,5
Perugia	1/4 coperto	—	24,3	15,0
Camerino	1/4 coperto	—	21,7	14,0
Portoferraio	piovoso	legg. mosso	22,7	18,2
Chieti	sereno	—	21,6	13,0
Aquila	sereno	—	24,0	11,0
Roma	semi-velato	—	26,7	13,9
Agnone	sereno	—	26,1	12,9
Foggia	1/4 coperto	—	27,4	14,4
Bari	sereno	calmo	22,8	15,0
Napoli	1/2 coperto	calmo	24,7	19,0
Portotorres	1/4 coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	21,4	12,0
Lecce	1/4 coperto	—	25,1	16,6
Cosenza	1/4 coperto	—	23,6	16,0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	30,5	19,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	nebbioso	calmo	28,5	14,4
Catania	sereno	legg. mosso	26,8	20,1
Caltanissetta	sereno	—	23,9	13,9
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	25,5	19,1
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	28,3	19,1

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

6 ottobre 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,7	762,7	762,6	762,7
Termometro	17,2	23,3	19,4	18,0
Umidità relativa	81	61	90	94
Umidità assoluta	11,78	13,20	15,14	14,42
Vento	N	S	WNW	calma
Velocità in Km.	1,0	16.0	9,0	0.0
Cielo	semi-velato	nuvoloso	pioggia copiosa burrasca di S.	nuvoloso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 24,3 - R. = 19.44 — Min. C. = 13,9 - R. = 11,12.

Pioggia in 24 ore, mm. 26,0 — Burrasca dal sud.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 6 ottobre 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	101 37 ½	101 37	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	69 30
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	100 20	100 20	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 60
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	100 »	100 »	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	101 50	101 50	»
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	493 »	493 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	498 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	780 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	55 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2250 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1159 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	982 »
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	716 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	814 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	1052 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	535 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	1138 »	1138 »	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° aprile 1886	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	431 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	»	»	519 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1883	500	500	»	»	335 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	550 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 52 ½
	Parigi	*chèques*	»	»	»
3 ½ 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 18
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 28 ottobre
Compensazione: 29 id.
Liquidazione: 30 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 101 67 ½, 101 70 fine corr.
Azioni Ferrovie Mediterranee 618, 619 fine corr.
Az. Banca Generale 705, 706, 707 ½, 708 fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1834, 1835 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam.) 2112, 2113, 2114, 2115, 2120 fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 612 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1135, 1136, 1138, 1140, 1141, 1142 fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Gener. 391 ½ fine corr.
Azioni Società Fondiaria Italiana 393 ½, 396, 397, 398 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 5 ottobre 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 101 175.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 99 005.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 69 512.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 68 220.

V. TROCCHI, *Presidente*.

N. 161.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. del 21 ottobre corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi l'Ispettore Generale delle Strade Ferrate, e presso la Regia Prefettura di Bologna, avanti il Prefetto si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per l'armamento della via e collocazione in opera del materiale fisso delle stazioni e passaggi a livello del secondo tronco Persiceto-San Felice della ferrovia Bologna-Verona, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 475,478 85.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 26 giugno 1886, con tutte le correzioni aggiunte in data 27 settembre 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Bologna.

Il termine utile entro il quale dovranno essere ultimati i lavori sarà di mesi otto decorribili dal giorno in cui l'Amministrazione farà la consegna del materiale di armamento allo appaltatore.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 25,000 e quella definitiva in lire 50,000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; e perciò si fa noto che il termine utile per presentare nei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 26 corrente mese.

Roma, 5 ottobre 1886

Il Caposezione: M. FRIGERI.

1764

Direzione del Lotto di Napoli

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il di 4 novembre 1886 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 220, nel comune di Torre Annunziata, con l'aggio medio annuale di lire 4192.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto di cui all'art. 7 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 12 del regolamento.

Si avverte, che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una cauzione in numerario o in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 4030: e che sull'aggio lordo dovrà essere corrisposta la ritenuta del 2 1/2 0/0, a favore del Monte vedovile dei ricevitori.

Si avverte inoltre che la nomina del ricevitore del Banco suddetto sarà vincolata alla condizione di dover mantenere aperto al pubblico...

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 4 ottobre 1886.

Il Direttore: MARINUZZI.

1738

Direzione del Genio Militare di Venezia

Avviso d'Asta (N. 30).

Si fa noto che nel giorno 30 ottobre 1886, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Venezia, avanti al Direttore del Genio Militare, e nel locale della Direzione suddetta, Campo Sant'Angelo n. 3549, a mezzo di pubblico ed unico incanto definitivo a partiti segreti in base agli articoli 87 e 90 del Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074, all'appalto seguente:

Lavori diversi nell'Estuario a sud-ovest della città di Venezia, per l'importo di lire 393,000 da eseguirsi nel termine di giorni duecentocinquanta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del Genio in Venezia nelle ore d'ufficio.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato in detto unico incanto al migliore offerente quand'anche fosse un solo, sempre che l'offerta sia maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'Autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta filogranata col bollo ordinario di una lira (carta bollata), senza riserve o condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato, alla Commissione all'ora dell'incanto; e, separatamente dal detto piego, esibiranno i seguenti tre documenti:

1. Il documento constatante di aver depositato presso questa Direzione o presso una delle Intendenze di finanza di Venezia, Padova, Vicenza, Verona e Milano il deposito di lire 39,300 in contanti od in titoli di rendita dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

I depositi presso questa Direzione saranno ricevuti dalle ore 8 alle 11 ant. del giorno d'incanto.

2. Il certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

3. Un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta (e da presentarsi alla Direzione del Genio non meno di quattro giorni prima dell'incanto), il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella Direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o privato.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'impresa, giusta l'articolo 87 del ripetuto regolamento, di far pervenire le loro offerte, come sopra chiuse in piego suggellato, accompagnate dai documenti 1, 2 e 3 (previo la rimessione in tempo di quello 3) dirette all'autorità che presiede l'asta, o per mezzo di altri uffici, o per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare. Di questi partiti però non se ne terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale all'atto della firma del contratto dovrà depositare lire 3500 per anticipo delle spese stesse.

Venezia, 4 ottobre 1886.

Per la Direzione
Il Segretario: A. DURELLI.

1759

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nell'asta oggi tenutasi in quest'ufficio, l'appalto delle opere e provviste per la manutenzione novennale del tronco della strada provinciale da Novara al Sempione pel lago d'Orta, compreso tra Borgomanero ed il confine col circondario di Pallanza oltre Pettenasco, venne aggiudicato in via provvisoria col ribasso di lire 2 per ogni cento lire del prezzo annuale soggetto a ribasso d'asta, per cui il detto prezzo fu ridotto a lire 11,500 10.

Il termine per la scadenza dei fatali è fissato al suonare delle ore undici antimeridiane del giorno 19 del corrente ottobre, all'orologio della torre del palazzo provinciale.

Coloro che intenderanno di fare il detto ribasso (ventesimo) dovranno presentare il prescritto certificato di idoneità e fare il deposito di lire 1500.

Dovranno inoltre depositare presso il sottoscritto segretario capo lire 2200 per le spese d'as a e di contratto.

Il capitolato che regola quest'appalto è visibile in quest'ufficio.

Novara, 4 ottobre 1886.

1760

Il Segretario capo provinciale: TORNIELLI BELLINI.

MUNICIPIO DI LEONFORTE

2° Avviso d'Asta.

Essendo riuscito deserto l'incanto tenutosi nel giorno 30 del decorso mese di settembre, si addiverrà, alle ore 10 antimeridiane del 20 corrente mese, in una delle sale dell'ufficio comunale, dinanzi il signor Sindaco, o di chi per esso, ad un secondo esperimento d'asta per lo

Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti alla sistemazione del tronco di strada nazionale Termini Taormina n. 70, traversa interna di Leonforte, della lunghezza di metri 1212, per la somma complessiva soggetta a ribasso di lire 134000.

Gl'incanti saranno tenuti per pubblica gara, col metodo dell'estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta dovrà portare il ribasso dell'uno per cento, e si procederà all'aggiudicazione dell'appalto, qualunque sia il numero dei concorrenti, anco di un solo.

L'impresario resta vincolato all'osservanza del capitolato d'appalto, e progetto d'arte compilati dall'ingegnere cav. Bonanno Giovanni, debitamente approvati dalla superiore autorità, visibili assieme alle altre carte del progetto presso l'ufficio comunale nelle ore d'ufficio.

L'appaltatore dovrà dare principio ai lavori tostochè avrà avuta la regolare consegna ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovrà compiutamente ultimarle nel periodo di anni due dal dì di detta consegna.

Gli attendenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della stessa esibire:

a) Un certificato di idoneità di data non anteriore di sei mesi, spedito da un'ingegnere reggente negli uffici tecnici dello Stato o della Provincia, debitamente confermato dal Prefetto.

b) Depositare presso il Tesoriere Comunale la somma di lire 4000 in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, e presentare la relativa quietanza.

Inoltre chi risulterà deliberatario dovrà depositare nella suddetta Tesoreria, la somma di lire 2000, per le spese della stipulazione e registrazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto, dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva di lire 13400 la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente, od in una valida ipoteca su fondi di valore doppio della detta cauzione e ritirare quindi il deposito provvisorio in garenzia dell'offerta o supplire il dippiù sino alla concorrente somma di lire 13400 rimanendo come deposito definitivo.

Se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto con cauzione nel termine di otto giorni da quello del deliberamento definitivo, sarà *ipso jure* decaduto dall'appalto e perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta, restando l'Amministrazione nel diritto di procedere ad un nuovo incanto a spese e danno del detto aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti all'appalto suddetto, nonchè quelle del contratto, del registro, dei bolli e delle copie, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso al prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora fissato a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Leonforte, li 2 ottobre 1886.

Visto — Il Sindaco: N. CAPRA.

1744 Il Segretario comunale: M. NICOLOSI.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI del Secondo Dipartimento Marittimo

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico, tenutosi presso questa Direzione nel giorno di oggi giusta l'avviso d'asta in data 13 settembre ultimo, per l'appalto della provvista di:

Rame in fogli, in lastre, in verghe ed in pani, per la somma presunta complessiva di lire 55,290,

venne lo stesso provvisoriamente aggiudicato, mediante l'ottenuto ribasso di lire 3 25 per 100, per cui l'importare suddetto si riduce a L. 53,493 17.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 26 corrente mese, spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Saranno accettate solamente le offerte chiuse in plichi suggellati con impronta a ceralacca in modo da non poter essere questi aperti senza rompere l'involto.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito provvisorio di lire 5130, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate al corso di Borsa, o dal certificato di attitudine prescritto dal succitato avviso d'asta.

Le stesse offerte potranno pure essere presentate al Ministero della Marina, od alle Direzioni delle Costruzioni del 1° e 3° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Chi fa offerta per conto di altra persona, dovrà produrre altresì un mandato di procura speciale in originale, o per copia autentica notarile.

Non sono ammessi i mandati di procura generale.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione e presso il Ministero della Marina.

Napoli, 4 ottobre 1886.

1754 *Il Segretario della Direzione*: CAMILLO MIGLIACCIO.

PREFETTURA DI ANCONA

Avviso di definitivo incanto.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sulla diaria di centesimi 38 e millesimi 4 per la quale venne deliberato l'appalto del servizio di mantenimento dei detenuti in questo Bagno Penale.

Si rende perciò noto:

Nel giorno di giovedì 21 del mese corrente alle ore 10 ant. avrà luogo in questa Prefettura avanti l'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, l'esperimento degli atti d'incanto, col metodo dei partiti segreti, per aggiudicare definitivamente l'appalto pell'anzidetto servizio, secondo le norme contenute nel vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'incanto verrà aperto sulla diaria di centesimi 36 e diecimillesimi 48, così residuata per effetto del ribasso di vigesima ottenuto, e verrà aggiudicato a quegli che arrecherà ulteriore ribasso alla diaria suddetta.

Il deliberamento avrà luogo anche nel caso si presentasse un solo offerente.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire il certificato di versamento in una Tesoreria del Regno, della somma di lire 5500, in precedenza fissata dal Ministero dell'Interno, con suo avviso del 25 agosto 1886 (che si richiama per tutte le altre condizioni ivi riportate, salvo ecc.), e l'offerta di ribasso in carta bollata da lira una, chiusa e suggellata.

La cauzione definitiva resta ferma quella fissata dal Ministero sullodato in lire 2500 di rendita dello Stato, od equivalente capitale.

L'impresario resterà vincolato all'osservanza dei capitoli d'oneri 15 luglio 1871. Edizione 1885, parte 1, titolo terzo, ecc.

Il deliberatario, nel termine di giorni otto dalla data dell'aggiudicazione, dovrà stipulare in questa Prefettura il relativo contratto.

Tutte le spese inerenti sia alle pubblicazioni, aste, contratto, copie, registro e bollo, nonchè stampe dei capitoli d'oneri ecc., sono a carico del deliberatario stesso.

Ancona, 2 ottobre 1886.

1768 Il Segretario delegato: A. LORENZINI.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

SOCIETÀ ANONIMA — **Sedente in Roma** — *Capitale versato 15,000,000.*

Convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea generale è convocata per il giorno 16 novembre 1886 alle ore 3 pomer. presso la sede sociale in Roma, via Nazionale, 13, per deliberare sulle materie di cui nel seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci — Approvazione del bilancio e della ripartizione degli utili;
2. Surrogazione degli amministratori che escono d'ufficio;
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Gli azionisti possessori di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea generale, debbono depositarle otto giorni prima della riunione in una delle Casse seguenti:

In **Roma**, presso la sede sociale, via Nazionale, n. 13;
In **Palermo**, presso la Direzione generale della Società, via Maletto, 3;
In **Messina**, presso la Banca Siciliana;
In **Catania**, presso la Banca di Depositi e Sconti;
In **Napoli**, presso la Società di Credito Meridionale;
In **Firenze**, presso i signori Em. Fenzi e C.;
In **Livorno**, presso i signori Rodocanacchi figli e C.;
In **Torino**, presso i signori fratelli Marsaglia e C.;
In **Milano**, presso la Banca Generale;
In **Genova**, id. id.

Roma, 6 ottobre 1886.

1767 Il Direttore generale: A. BILLIA.

AVVISO.

Dichiarazione per inserzione, che la prima sezione erariale della Corte di appello di Napoli addì 17 settembre 1886 ha dichiarato con sua deliberazione o decreto di farsi luogo alla adozione di Contillo Caterina del fu Arcangelo da parte dei coniugi Guglielmo Contillo del fu Michele e Donata Marra, da S. Angelo de'Lombardi, e ciò ai sensi dell'articolo 218 codice civile.

1763 ERNESTO PALUMBO, proc.

(2ª pubblicazione)

PUBBLICAZIONE

in senso dell'articolo 23 ult. capov. del Cod. civile.

Si deduce a pubblica notizia che lo Ill.mo Tribunale civile e correzionale di Genova, con suo decreto delli 31 agosto 1885, reso sopra ricorso sporto dalli signori Giambattista, Francesco ed Andrea 2ª fratelli Picasso fu Bartolomeo, residenti in Genova, tendente ad ottenere la dichiarazione d'assenza del loro fratello Andrea 1ª, mandò assumersi informazioni giurate sui fatti da essi fratelli Picasso esposti in detto ricorso, delegando all'uopo il pretore del luogo dei ricorrenti, cioè quello pel sestiere Portoria in Genova.

1131 P. GANDO sost. BOTTERO.

(2ª pubblicazione)

INTIMO.

N. 26672|3.

L'Imp. Reale Tribunale della città di Vienna, rione Alsergrund, invita gli eventuali eredi e legatarii, che avessero dei diritti all'eredità di Domenico, Giulio Stanovich, cittadino italiano e direttore del Diannabad, defunto il 13 marzo 1886 in Vienna, IX Wasagasse, n. 8, lasciando le sue ultime disposizioni, di comparire personalmente, il 30 dicembre 1886, alle ore 9 ant., innanzi il Tribunale suddetto, ufficio n. 3, per presentare le loro domande e provare i loro diritti a tale eredità; in caso d'impedimento d'inviare in iscritto, fino all'epoca suddetta, le loro domande e documenti, giacchè il Tribunale austriaco procederebbe, in caso contrario, alla divisione fra gli eredi che si saranno presentati.

Dall'I. R. Tribunale di Vienna, rione Alsergrund,

Vienna, il 22 settembre 1886.

L'aggiunto del segretario dell'I. R. Trib. superiore provinciale WUCHTY mp.

L. S. 1734

(2ª pubblicazione)

BANDO

di vendita giudiziale in grado di sesto.

Nella pubblica sala d'udienza della 2ª sezione del Tribunale civile di Roma, il giorno 12 novembre 1886, alle ore 11 antimeridiane e seguenti, sull'istanza del signor Apetiti Rinaldo, domiciliato presso il sottoscritto procuratore, e in danno di Fabi Raffaele nella persona del suo curatore avvocato cav. Francesco Valle, domiciliato in Roma, sarà posto all'incanto per il prezzo di lire 523 e definitivamente deliberato il seguente fondo:

Casa in Marino, al castelletto n. 64, corrispondente alla via di S. Giovanni, composta di un piano superiore di tre ambienti, confinante col Capitolo di Marino, coi beni degli eredi Colizza Marco e con quelli di Zinca Pietro, segnata in mappa al n. 42|3, sez. 1ª, gravata d'imposta erariale di annue lire 17 82, e da un annuo canone dovuto al Demanio, successo ai Padri Agostiniani, di lire 53 75.

Li 5 ottobre 1886.

1743 AVV. GIROLAMO CARAVANI.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE DELL'ECONOMATO GENERALE

Avviso.

Essendo stata presentata nel termine legale offerta di ribasso superiore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria che ebbe luogo il giorno 18 settembre p. p., giusta gli avvisi d'asta 1ª e 18 settembre stesso, inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 205 e 218, si rende di pubblica ragione che nel giorno 25 ottobre in corso, alle ore 12 meridiane, innanzi al direttore generale dell'Economato, o a chi per esso, si procederà, col metodo delle schede segrete, ad un nuovo definitivo incanto per l'appalto della fornitura di annue risme 4500 di carta protocollo sopraffino glacé a macchina per la corrispondenza d'ufficio.

L'incanto suddetto sarà tenuto a base del ribasso del 30,5718 per cento già ottenuto sui prezzi delle tariffe, e sarà proclamato deliberatario definitivo colui che avrà fatto l'offerta migliore in aumento al ribasso suddetto.

Coloro che non avendo presentato domanda di ammissione ai precedenti incanti volessero concorrere all'appalto, dovranno uniformarsi al disposto negli articoli 6 e 7 dell'avviso d'asta sopra citato del 1ª settembre p. p.

Il capitolato d'oneri, le tariffe ed i campioni sono visibili in tutte le ore d'ufficio presso la segreteria dell'Economato generale.

Roma, li 6 ottobre 1886.

1771 *Per l'Economato generale*: C. BARBARISI.

Il Prefetto della Provincia dell'Umbria

Vista l'istanza con cui l'eccellentissimo D. Giulio Borghese, principe Torlonia, duca di Ceri, residente in Roma, domanda l'autorizzazione della riserva di caccia nella sua tenuta formata dei tenimenti denominati Galvano-Serra, Brunemonte e Colmollaro, nei comuni di Gubbio, Sigillo e Gualdo Tadino, della complessiva superficie di ettari 921, cingendola per tutta la sua circonferenza di una rete metallica dell'altezza d'un metro e trenta centimetri, come dal campione esibito in quest'officio;

Vista la notificazione del cardinale Giustiniani del 14 agosto 1839;

Visto gli articoli 442 Cod. civ. e 687 Cod. penale;

Considerando che il mezzo proposto dal petente per cingere la sua tenuta corrisponde perfettamente allo spirito dell'art. 9, Tit. 2ª, della cennata notificazione,

Concede al prelodato Don Giulio Borghese, principe Torlonia, la facoltà domandata, alle seguenti condizioni:

1. Che oltre chiudere nel modo prescritto l'accennata tenuta, faccia apporre lungo la cinta metallica, e alla distanza di ogni 100 metri, una tabella fissa ove sia scritto a caratteri grandi: *Riserva*.

2. Che ne renda avvisato il pubblico con le contemporanee iscrizioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico della Prefettura per le inserzioni giudiziarie dell'Umbria.

Perugia, 30 settembre 1886.

1770 Il Prefetto: MARAMOCCHI.

AVVISO.

Garoppo Giovanni fu notaio Francesco, residente a Villa San Secondo, condannato con due successive sentenze della Corte d'appello di Casale delli 13 settembre 1876, 11 maggio 1877, al carcere per anni quattro ed alla destituzione dall'ufficio di notaio, unificandosi le condizioni volute dalla legge, ha interposto ricorso alla Corte Ecc.ma d'appello di Casale.

Villa San Secondo, 4 ottobre 1886.

1753 GIOVANNI GAROPPO.

(1ª pubblicazione).

AVVISO.

Il cancelliere del Tribunale di Melfi certifica che dall'avvocato sig. Luigi Cariati è stata in data odierna presentata in cancelleria una domanda nello interesse del signor Raffaele Polese, da Venosa, erede beneficiato del defunto padre suo signor Luigi Polese, onde chiedere da questo Tribunale, a norma dell'art. 38 della legge notarile, lo svincolo della cauzione notarile dal detto defunto notaro Luigi Polese depositata in lire 1700, come da ricevuta del 10 settembre 1833, num. d'ordine 1432, n. 1456 del libro di cassa, registrato sotto il n. 1432.

Onde consti si rilascia il presente oggi in

Melfi, 14 settembre 1886.

1760 Il viceeanc. S. TARTIANI.

R. PRETURA

del sesto mandamento di Roma.

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto che il signor Alberto Bocciarelli, domiciliato per elezione in via Giulia n. 816 presso l'avv. sig. Luigi Fiore, nell'interesse anche degli altri suoi germani Gaetano, Silvio ed Enrichetta, ivi domiciliati, con atto del 21 settembre corrente, accettava, col beneficio dell'inventario, l'eredità intestata del comune germano avv. Dante Bocciarelli, decesso in Roma il 25 agosto 1886.

Roma, li 29 settembre 1886.

1721 R. GRANDE, canc.

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Il sottoscritto, quale incaricato dall'erede del fu dott. Matteri Martino già notaio in Dongo, resosi defunto il 16 agosto 1884, rende noto, che ha presentata istanza al R. Tribunale civile e correzionale di Como, per ottenere lo svincolo della cauzione, dallo stesso notaio prestata, per il di lui esercizio notarile.

S'invita chiunque avesse interesse a far opposizione a tale svincolo, a farlo nel termine e modi prescritti dall'articolo 38, della nuova legge sul notariato.

Como, li 4 ottobre 1886.

1762 MONTI SALVATORE incaricato.

1743 AVVISO.

Ai sensi del disposto dell'art. 839, codice procedura penale si rende noto che Fontanetti Giuseppe fu Giovanni da Maggiate Superiore e residente in Crevoladossola, condannato a tre anni di reclusione e nell'interdizione dei pubblici uffici con sentenza della Corte d'Assise circolo di Vercelli in data 18 agosto 1886, ha presentato avanti la Corte d'Appello di Torino domanda di riabilitazione.

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia,

La R. Corte d'appello degli Abruzzi, sezione civile, intervenendo gli illustrissimi signori:

Muratori comm. Fortunato, presidente,

Pellegrini ufficiale Pellegrino, consigliere,

Adami cav. Luigi, id.

Jorio cav. Angelo, id.

Magliani cav. Giovanni, id.

Ha in camera di consiglio emesso il seguente

Decreto.

Intesa la relazione del consigliere delegato cav. Jorio,

Ritenuto in fatto che il giorno 9 agosto scorso essendosi presentati personalmente innanzi al primo presidente di questa Corte d'appello i coniugi Angelo Fedele Carulli fu Nicola, di anni 64, ed Elisabetta Buonpensa fu Nicola, di anni 66, di Picciano, dichiararono l'un dopo l'altro di adottare per loro figlio Luigi di Silverio, di anni 36, figlio dei coniugi Daniele e Flavia Carulli, rappresentati dal loro procuratore speciale Samuele Carulli,

Ritenuto che il Luigi di Silverio accettò volonteroso tale adozione, e che il detto procuratore Samuele Carulli diede il suo consenso in nome e parte dei mandatari coniugi Daniele e Flavia Carulli,

Considerato che dai documenti allegati all'atto di adozione, risulta che i coniugi adottanti hanno l'età maggiore di 50 anni, e superano di oltre 18 anni l'età degli adottanti medesimi; che costoro non hanno figli legittimi o legittimati, nè adottivi, e che sono di buona condotta morale,

Considerato che da opportune informazioni emerge che l'adozione conviene all'adottato,

La Corte

Sentito il Pubblico Ministero in camera di consiglio,

Dichiara: si fa luogo all'adozione di Luigi di Silverio per parte dei coniugi Angelo Fedele Carulli ed Elisabetta Buonpensa.

Ordina che copia del presente decreto sia pubblicata nell'albo pretorio del comune di Picciano, nella cancelleria della Pretura di Loreto Aprutino, in quella del Tribunale di Teramo ed in quella di questa Corte d'appello, e ciò oltre all'inserzione degli annunzi giudiziari del distretto di Teramo e nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Data in Aquila 4 settembre 1886.

Firmati: Il presidente di sezione F. Muratori, P. Pellegrini, L. Adami, A. Jorio, G. Magliani, Luigi Petroni vicecanc. aggiunto.

Dalla Cancelleria della Corte d'appello degli Abruzzi, ed a richiesta dell'avvocato signor Luigi Tecca, si rilascia la presente copia che si certifica conforme al suo originale.

Aquila, 4 settembre 1886.

1761 Il viccanc. LUIGI PETRONI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.